

SEDUTA

119.

SITZUNG

22-9-1952

Presidente: MAGNAGO

vice-Presidente: MENAPACE



Ore 9,30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MENAPACE (vice - Presidente del Consiglio - IND.): (*fa l'appello*).

PRESIDENTE: Processo verbale della seduta del 26 luglio 1952.

MENAPACE (vice - Presidente del Consiglio - IND.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Vorrei pregare il Presidente di inserire nell'ordine del giorno l'affermazione che...

PRESIDENTE: E' un'osservazione al verbale?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sì, al verbale, di inserire al punto nel quale si parla della votazione finale sull'istituto di credito, che il sottoscritto non ha partecipato alla votazione, perchè assente dalla sala. Questa mia domanda potrà sembrare strana, ma siccome c'è stata una scheda sulla quale c'era scritto: « Viva Coppi », e il « giornalaccio » ha fatto addebito al

sottoscritto per questa scheda, e nonostante abbia chiesto una rettifica al giornale — che è sempre pronto a diffamare ed a vilipendere, ma mai a riconoscere la sua buona fede — questo non l'ha voluta fare. Chiedo quindi che, almeno negli atti del Consiglio, sia inserito che Cristoforetti non ha il pessimo gusto di prendersi gioco della serietà del Consiglio durante le votazioni, tanto più che si sa chi ha scritto quella scheda, perchè dei colleghi hanno visto.

PRESIDENTE: Mettiamo nel verbale che Lei era assente nella votazione.

SALVETTI (P.S.I.): Al momento della votazione sull'istituto di credito regionale. Defant ha detto che si astiene.

DEFANT (ASAR): Che voto contro!

SALVETTI (P.S.I.): Se non erro, ha fatto seguito una mia dichiarazione analoga o quanto meno di agganciamento a quel concetto. Una dichiarazione di voto, seguita anche da altri con espressa motivazione. Desidero dire che, per motivi analoghi, anche altri hanno espresso nelle dichiarazioni di voto concetti uguali a quelli di Defant.

PRESIDENTE: Altre osservazioni al verbale? Il verbale è approvato con due emendamenti aggiuntivi.

Comunicazioni delle iniziative di carattere giuridico e loro sviluppo. E' pervenuta la risposta scritta all'interrogazione del consigliere Vinante, che ai sensi del Regolamento verrà letta in Consiglio.

Ordine del giorno: « *Data delle elezioni regionali* », è stato da me così chiamato, perchè come tale è stato richiesto da 10 firmatari. I signori Consiglieri sanno che ci sono state delle discussioni prima della riunione di questo Consiglio, che avevano lo scopo di appianare le diversità di vedute fra i firmatari ed i rappresentanti della Giunta. Queste discussioni, se non hanno portato ad un risultato interamente positivo credo comunque siano servite a chiarire le idee reciprocamente. E' chiaro che il Consiglio stesso può deliberare. Può discutere sulla data, delle elezioni regionali, per il periodo di tempo previsto dalla legge, è in collegamento stretto con l'entrata in funzione e la cessazione dalla carica degli attuali consiglieri. Non dico che coincida, ma è collegata, e per questo motivo l'argomento interessa naturalmente, anche il Consiglio; perciò è stata accolta la richiesta dei firmatari che il Consiglio sia convocato ai sensi dell'articolo 28 dello statuto. Chi chiede la parola?

DEFANT (ASAR): Per mozione d'ordine. Pregherei il Presidente di pregare a sua volta il Presidente della Giunta regionale di chiarire al Consiglio i motivi che lo hanno indotto a fissare le elezioni alla data pubblicata nei giornali. Noi, un comunicato ufficiale non l'abbiamo saputo leggendo i giornali locali; ora, naturalmente, ci siamo preoccupati e siamo ricorsi a quell'atto, che Lei Presidente ha ricordato in questo momento e sarebbe bene che il Presidente della Giunta desse una breve delucidazione a tutti i consiglieri.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Qui avrei due modi di rispondere. Uno dicendo perchè la Giunta regionale ha espresso il parere che la data delle elezioni sia il 9 e perchè il Commissario del Governo ed il Presidente della Corte d'appello, d'intesa con i quali la data va fissata, hanno ritenuto che tale data sia conforme alla legge. L'altro modo è quello invece di approfondire un po' l'argomento e discuterlo con voi, facendo riferimento alle comunicazioni e alle idee che mi avete esposto nell'incontro che abbiamo avuto. Per il primo, dirò che quella data è stata fissata dalla Giunta e dal Commissario del Governo e dal Presidente della Corte d'appello e ritenuta adeguata, in quanto si considera normativo, agli effetti di stabilire la decorrenza dei due mesi di ulteriori adempimenti, il momento delle elezioni. Siccome il momento delle elezioni è il 28 novembre, due mesi prima è il 27 settembre; l'articolo 18 della legge regionale dà 40 e 55 gironi come massimo e minimo, ed entro questi 40 e 55 giorni il 9 ci sta; perciò è stata scelta tale data. Questo in sintesi. Se poi volete l'argomentazione, allora è meglio che prima diciate il vostro punto di vista e poi risponderò come vedo io le cose.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi permetto di chiedere la parola per primo, in quanto che sono stato quello che ha indirizzato al giornale « Alto Adige » una lettera nella quale avevo espresso il mio punto di vista che era stato anche accettato da alcuni colleghi delle minoranze presenti alla riunione. Tengo anche a parlare su questo argomento poichè il solito giornale mi ha fatto passare quasi per cretino o mezzo rimbambito, in quanto, io che non conoscevo nulla di legge, mi permettevo di discutere con i sapienti e saccenti di jure sulla data delle elezioni. Anzitutto ringrazio il giornale che ha

fatto garanzia che sarò pagato fino all'ultimo giorno; questa garanzia mi è molto gradita anche perchè così è chiaro che la Giunta ed il Consiglio dipendono da quel giornale di quel partito e non sono alle dipendenze della Regione. Ciò premesso, pregherei il Presidente di dire, in risposta a quel poco che dirò io, ed anche altri, in che data la Giunta si è riunita per decidere su queste elezioni, in quanto la circolare di un partito, non interessa quale sia, spedita dalla sede il giorno 20 agosto, comunicava alle sezioni periferiche la data del nove novembre. La Giunta è stata riunita solo in settembre. L'articolo 21 dello statuto regionale dice chiaramente: « *Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività si svolge in sessioni triennali tenute alternativamente nella città di Trento e di Bolzano.* »

Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio; il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ».

Siccome poi l'articolo 6 della legge elettorale, uscita alla luce 13 giorni dopo la data del Bollettino, (ed anche per la data del Bollettino bisognerebbe un po' vedere; la data del Bollettino Ufficiale deve essere quella della sua uscita e non quella di consegna della legge alla stampa, perchè la tipografia può domani bruciare e la legge essere stampata sei mesi dopo ed uscirebbe poi sempre con la data di sei mesi prima. Ora, l'articolo 6 della legge elettorale dice: « *Le elezioni per il nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Giunta regionale, due mesi prima della scadenza dal quadriennio.* »

Il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ».

Nella mia lettera al giornale dicevo che, per vedere quando il quadriennio finisce, sarà anzitutto utile fissare quando è cominciato. E' un argomento da maestro elementare, rivolto soprattutto a maestri elementari, che qui dentro sono a dovizia. L'articolo 21 dice « *legge* ». Non dice: « *consiglieri* », non dice: « *in carica il Consiglio regionale* ». L'organo non può essere in carica prima della sua riunione! Solo il giorno 13 dicembre 1948 è esistito un Consiglio regionale, in quanto solo in quel giorno si è riunito. Prima c'erano i consiglieri regionali, ma non un Consiglio regionale! L'onorevole Facchin, in un articolo molto chiaro, che nella prima parte era fatto perfettamente e nella seconda poi sembra sia fatto da una persona che non ha nulla a che vedere con la professione legale, nella prima parte dimostra che la data di inizio del quadriennio è appunto il 13 dicembre, poi casca il ragionamento finale; ma là si tratta anche di discutere, uno può avere un'opinione sua nell'interpretazione. Io sostengo che qui interpretazione deve essere letterale e non analogica, non analogica con la Camera dei deputati. Solo il 13 dicembre; e qui sfido qualunque avvocato, a dimostrare che il Consiglio regionale era in carica l'11 o il 12, perchè non si era mai riunito. Il 13 dicembre comincia il quadriennio, ed è chiaro che il quadriennio finisce il 12 dicembre! Pertanto il Presidente della Giunta può il 12 ottobre emettere il suo decreto, con il quale bandisce i comizi elettorali, e da quel giorno intercorreranno 40 giorni o 55. Noto, per inciso, che il Consiglio in quel giorno che ha fatto la legge ha detto: da 40 a 55, il che vuol dire che il Presidente della Giunta non è obbligato a tenere conto dei 55, ma non è neanche detto che abbia la facoltà di tenere conto solo dei 40. Normalmente, siccome la virtù sta sempre nel giusto

mezzo, credo che una qualunque data fra i 40 ed i 55 giorni sia la più probabile. Pertanto sostengo il mio punto di vista: non possiamo entrare in merito adesso, fissare noi la data; ma possiamo come Consiglio, attraverso una discussione, interpretare lo statuto e la legge elettorale, ed è chiaro che se l'interpretazione del Consiglio è quella, il Presidente della Giunta deve uniformarsi a quella interpretazione, è opportuno che si uniformi, per evitare anche un'azione futura dei consiglieri che si ritengano lesi nei loro diritti non finanziari, ma nei loro diritti di consiglieri che seggono in Consiglio regionale, perchè un'elezione fatta tre mesi prima, vuol dire tre mesi di minore attività dei consiglieri, vuol dire numerose leggi già pronte — come quella sulla irrigazione, sui pompieri, ecc. — che non possono essere discusse; perchè ritengo che dal giorno che sono stati banditi i comizi elettorali, il Consiglio non si riunisca, in quanto tutti coloro che prendono parte alle elezioni, partiti grandi e piccoli, avranno del lavoro per propagandare il « giusto verbo ». Sostengo che le elezioni regionali devono essere fissate o al 23 o al 30 di novembre. Qualunque data precedente al 23 sarebbe senz'altro una data anticostituzionale, che darebbe la possibilità ai consiglieri di adire al Consiglio di Stato per un suo autorevole intervento. Credo che su questo non ci sia altro da dire, dato che il punto di vista che ho espresso è molto chiaro. Chi non è d'accordo con il mio punto di vista può opporre un suo punto di vista. E' chiaro che, vinca l'uno o l'altro, cretino non è nè l'uno nè l'altro perchè ognuno può dare la sua interpretazione. Il signor Presidente Odorizzi, che è avvocato, mi insegna che, nell'interpretazione, a volte si segue quella letterale ed altra volta quella per analogia. In questo caso io sostengo che ci si debba fermare a

quella letterale. Poi, l'opinione espressa da autorevoli personaggi del partito di maggioranza, che la data di 4 anni, sia piuttosto elastica — cioè che non interessa una settimana più o meno — quello è un modo di distinguere errato, perchè dove non distingue la legge è chiaro che neppure noi dobbiamo distinguere. Giorno più, giorno meno, non vuol dire nulla, ma settimana più o meno credo che sia qualche cosa di diverso. Il legislatore ha detto 4 anni in carica, per il Consiglio regionale, e non per i consiglieri, perchè sarebbe assurdo pensare che la sera del 9 o 16 novembre ci sono nuovi consiglieri e sono ancora in carica i vecchi, perchè fino al 12 questi ultimi hanno diritto di rimanere in carica. Se si può mi si dimostri possibile la permanenza in carica di 94 consiglieri, e magari la contemporanea convocazione di due consigli, uno a Bolzano ed uno a Trento.

DEFANT (ASAR): L'avvenimento di rilievo che ha indotto le minoranze a ricorrere all'istituzione dell'autoconvocazione, è stato dato dall'annuncio apparso sulla stampa locale, della data delle elezioni. Annuncio che non ha, e non poteva avere carattere ufficiale, ma che da noi doveva essere preso nella massima considerazione. E' per questo che siamo ricorsi all'Istituto che costituisce la garanzia assoluta di una difesa delle minoranze. E' evidente che approfondire l'analisi dell'argomento che stiamo trattando è giusto, perchè senza questa discussione forse forse nell'avvenire nessuno si sarebbe mai preoccupato per la determinazione della data di decorrenza del Consiglio regionale. Lo vediamo, in campo nazionale, dove si sono fatte delle discussioni; il Presidente della Giunta ha mosso dei rilievi, ma una determinazione precisa della data di decorrenza non si è mai stabilita. Sul piano giuridico le opinioni sono divergenti e in qualche caso opposte. Che cosa

dice la Costituzione in materia? L'articolo 61 della Costituzione dice: « *Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.* ».

Finchè non siano finite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti ».

Ma c'è il secondo comma, quello che fissa la determinazione di « prorogare i poteri delle precedenti ». Quindi, in sede di Costituzione si ricorre all'istituto della proroga. Che cosa dice l'articolo 21 della legge Costituzionale che regge le sorti della Regione? L'articolo 21 dice: « *Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività si svolge in sezioni biennali tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.* ».

Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima, della scadenza del quadriennio; il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ».

Quindi è un criterio opposto, letteralmente opposto. Mentre da una parte si stabilisce che l'elezione avvenga dopo la cessazione dell'attività della Camera, da noi logicamente si stabilisce la durata in carica, e si stabilisce, nel secondo comma, la indizione delle elezioni. Criteri opposti, evidentemente, perchè sono la Camera e il Senato che costituiscono il Parlamento, che quindi è sovrano completamente. Il Consiglio regionale invece costituisce un Ente pubblico con sovranità subordinata; questa è la ragione fondamentale e costituzionale, per cui i criteri adottati sono opposti. Dice: « dura in carica », non dice: « il Consiglio regionale ha la durata di 4 anni ». Se interpretiamo i nostri costituzionalisti, anche stranieri perchè la

scienza è universale, essi affermano costantemente ed uniformemente che « durare in carica » vuol dire avere le qualità per poter deliberare con efficacia giuridica. Altrimenti si poteva dire benissimo: « il Consiglio regionale dura in carica », oppure « i consiglieri regionali durano in carica ». No, l'organo esercita le sue funzioni con piena vitalità giuridica, per 4 anni.

Affermato questo ne consegue logicamente che vi è un rapporto aritmetico preciso fra la giornata di decorrenza del Consiglio regionale ed il giorno della indizione delle elezioni, e ciò è evidente al secondo comma dell'articolo 21. Alla Camera le cose sono diverse. Là c'è l'istituto della proroga. L'onorevole Luini diceva che con l'istituto della proroga vogliamo una riviviscenza della Camera, vogliamo dare alla Camera ed al Senato la possibilità di affrontare argomenti di necessità durante il periodo delle due legislature; e per dare all'attività legislativa una soluzione di continuità è stato introdotto l'istituto della proroga. Se avessimo adottato il criterio della Camera, evidentemente anche per noi vi sarebbe la possibilità della proroga per la durata del Consiglio regionale, mentre invece questa possibilità non c'è. Il Consiglio deve durare in carica 4 anni, non un giorno di più e non un giorno di meno. La dizione letterale è chiara. Lei che è giurista deve ammettere che se facciamo l'analisi storico-grammaticale di questo periodo, dobbiamo arrivare alla conclusione che è efficace solo quel giorno, quel giorno e non il giorno prima. Perchè? Perchè il Consiglio possa deliberare con efficacia giuridica, adempiendo a tutte le condizioni previste da questa legge, e facciamo presto a citarle. In primo luogo deve avvenire l'atto elettorale previsto dall'articolo 21. Compiuto l'atto elettorale non esiste ancora il Consiglio, esistono i singoli consiglieri, perchè gli

elettori non eleggono il Consiglio. La dizione della legge è errata, errata la nostra e quella nazionale, è un senso comune diffuso e quindi accettato, ma gli elettori non eleggono mai l'organo, mai la Camera, il Senato, il Consiglio regionale. Essi eleggono i consiglieri, quelle persone cioè che poi, in osservanza di determinate condizioni poste dalla legge, formeranno l'organo. Quindi facciamo una distinzione netta. Seconda condizione: perchè il Consiglio possa essere in carica, perchè possa operare con efficacia giuridica, vi è la proclamazione, da parte dell'autorità giudiziaria, dei risultati elettorali. Atto assolutamente importante, senza il quale nessun Consiglio, nessun consesso, potrebbe operare sul terreno giuridico. Terzo atto fondamentale, terza condizione non sopprimibile: perchè il nostro Consiglio possa operare, vi è il giuramento. L'articolo 23 dello statuto speciale dice « *I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene indispensabile dello Stato e della Regione* ».

Qui non abbiamo ancora il Consiglio perchè, appena prestato il giuramento, il Consiglio può compiere solo il primo dei suoi atti deliberativi ma lo può compiere a delle condizioni. Anzitutto vi deve essere una maggioranza. Fatto il giuramento e constatata la maggioranza, il Consiglio — e solo in questo momento — può eleggere il suo Presidente, il suo vice - Presidente ed il suo ufficio di segreteria. Qui abbiamo le condizioni. Ma ve n'è un'altra. Poniamo il caso che il Presidente della Giunta convocasse i prossimi consiglieri a Bolzano invece che a Trento: sarebbe valida l'elezione del Presidente, del vice - Presidente e dell'ufficio di segreteria del Consiglio? Bisogna negarlo in modo deciso. La legge prevede che il Consiglio deve a-

vere la durata di 4 anni, dei quali due a Trento. Se la lingua italiana ha ancora qualche valore, non dobbiamo fare acrobazie interpretative. Chiarezza, soprattutto; perchè il Consiglio possa ritenersi in carica e deliberare con efficacia giuridica, deve adempire a tutte queste condizioni, altrimenti la sua delibera non è valida. Mi sentirei immediatamente in diritto di impugnare qualsiasi atto legislativo e deliberativo del Consiglio che non rispondesse a queste condizioni. Quindi dimostrato questo, è evidente che entra in giuoco l'articolo 18 della legge regionale. Io allora non protestai, dissi all'Assessore: per me è il giorno 13, tenendo conto che la legge regionale può inserirsi tranquillamente, senza obiezioni nel dispositivo legislativo dello statuto. E qui l'articolo 18 infatti dice, sempre per l'esattezza: « *I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo della Regione e col Presidente della Corte d'Appello di Trento.* »

La votazione deve avvenire non prima di quaranta giorni e non oltre i 55 giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali.

I sindaci di tutti i comuni della Regione, entro cinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia al pubblico con speciali avvisi ».

Mi meraviglio che questi signori, forse per dimenticanza — forse ridendo che il Decreto era presentato dai rappresentanti della Regione, ritenessero che tutta la formalità giuridica fosse esaurita; una svista, può darsi, ma è evidente che la situazione giuridica del Consiglio è ben

diversa da quella allora prospettata dal Presidente. Comunque, accettato questo principio, entra in giuoco il secondo comma, il quale parla dei 40 e 55 giorni come limite minimo, e massimo. Se adottiamo il limite minimo, arriviamo alla conclusione che il primo giorno possibile per l'elezione sarebbe il 23. Diciamo che a noi pare che in questo caso si sia voluto ignorare lo Statuto, e che si sia rivolto lo sguardo alla Costituzione che prevede l'elezione della Camera ed il Parlamento, che trattano materie di politica interna ed estera, hanno bisogno di altri dispositivi di garanzia rispetto al un Consiglio regionale! E' per questo che per la Camera ed il Senato il giorno di decadenza viene fissato al giorno dell'elezione; perchè la Costituzione non dice « durano in carica », ma dice « scadono », ed allora le elezioni avvengono alla fine delle precedenti, e questo è chiaro, e per ovviare a tutti gli inconvenienti, trattandosi di sommi concessi legislativi, si introduce l'istituto della proroga. Ecco spiegato il motivo della diversità dei criteri adottati nel caso della Camera e del Consiglio regionale. Noi abbiamo dei compiti ben delimitati, che riguardano solo l'amministrazione locale di una certa Regione, quindi non abbiamo nessun bisogno di proroghe. Invece qui si è voluto adottare i criteri usati in altri casi, cioè determinare la durata della carica del concesso, ma non è possibile che il consigliere appena eletto possa sentirsi in carica quando deve adempire a 6 o 7 condizioni di legge. E appena eletto, il Tribunale non potrebbe annullare una lista o due, o far ripetere addirittura l'elezione? E' facilissimo, non è una cosa nuova. E come mai si può allora considerare il giorno di decorrenza come giorno dell'elezione? Neanche il giorno della proclamazione dell'esattezza dell'esame da parte del Tribunale non può sentirsi in carica. Non ha nem-

meno gli organi regolari del Consiglio; come può sentirsi in carica? Tanto è vero che l'articolo 23 dice: « (legge) ». Dunque non possono nemmeno esercitare le loro funzioni prima di aver prestato il giuramento? Quale delibera potrebbe prendere senza quell'atto di fondamentale importanza che è il giuramento? Quindi è ovvio che la durata in carica si intende dal giorno in cui tutte le formalità previste dalla legge siano state adempiute. Quel giorno per noi è il 13 dicembre.

Il 13 dicembre il primo Consiglio regionale si è trovato nelle condizioni di poter operare con efficacia giuridica, e non prima. Quindi l'articolo 23 è chiaro (*legge l'articolo 23*). Sono semplici eletti, revocabili da parte del Tribunale, perchè non hanno prestato il giuramento. E' cosa ovvia e chiara, che nessun giurista si sognerà di confutare. Capisco che si possa incorrere in qualche svista, ed oggi noi non facciamo questo per portare delle critiche alla persona del Presidente; è una obiezione che noi facciamo e quindi il Presidente la deve prendere come rappresentante della Regione. Noi abbiamo il dovere di fare queste osservazioni; lei avrà il dovere di opporvi le sue argomentazioni, affinchè una volta tanto almeno per la nostra Regione, questo problema venga risolto per noi e per tutti quelli che verranno. Questo era nella nostra intenzione e con questo spirito ci siamo riuniti.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola?

MENAPACE (vice - Presidente del Consiglio - IND.): Intorno al problema della data delle elezioni, come abbiamo avuto modo di discutere con il Presidente della Giunta regionale, non si tratta di portare delle valutazioni di ordine metereologico. Qualcuno ha sollevato ragioni di questa natura, ma esse sono completa-

mente labili, delle quali non si può tenere conto, perchè le elezioni del novembre 1948 si svolsero in un clima meraviglioso che era da riviera senza neve e con il sole. Questo non può garantirci naturalmente per questo novembre; nessuno può dire se le condizioni saranno così e non in altro modo, ma sono considerazioni relative. Piuttosto la discussione è sorta idealmente, come hanno detto i due colleghi precedenti, nella valutazione della dicitura del nostro Statuto, dove si riferisce alla durata del Consiglio. Abbiamo fatto presente, nei colloqui precedenti, al Presidente della Giunta, che riteniamo che l'espressione « durata in carica », espressione esatta del nostro statuto, sia ben diversa dalla dicitura dell'articolo 61 della Costituzione relativo all'elezione delle Camere. Perchè in quell'articolo 61 si parla di elezioni delle Camere ed invece nel caso nostro si parla di durata in carica del Consiglio regionale. Credo anch'io di poter condividere, su parere di uomini di legge e di studiosi in questa materia, che la entrata in carica del Consiglio regionale non possa essere altra che la data del 13 dicembre 1948, quando fu costituito, perchè prima noi avevamo singoli consiglieri eletti, ma non esisteva l'organo, il Consiglio regionale, ed esso non aveva nè i suoi uffici nè il crisma del giuramento, indispensabile per potere entrare in carica. Quindi la data del 13 dicembre dovrebbe essere il perno per il calcolo del quadriennio. La valutazione fatta in questo modo viene ad essere anche confrontata se esaminiamo quello che è stato il giudizio critico, l'esame giuridico e l'applicazione pratica in uso nelle altre regioni. La espressione contenuta nel nostro statuto riguardo al quadriennio, è quella della durata in carica, che mi sembra abbastanza esplicita, l'espressione della Sicilia è un termine anche più pertinente, in quanto lo statuto della Sicilia, all'articolo 13, ha voluto essere preciso secondo

la tradizione e perfetto nella formulazione. Infatti, se vediamo le date per quello che riguarda l'Assemblea siciliana e l'elezione del primo quadriennio avvennero il 25 maggio 1947, dopo essere state indette il 20 aprile del medesimo anno con decreto dal Presidente della Repubblica. La seconda seduta dell'Assemblea stessa, che venne fatta con legge regionale, ebbe luogo il 3 giugno 1951. Ecco quindi anche le semplici date, la prima del 25 maggio 1947, la seconda del 3 giugno 1951, ci danno quest'ultima elezione leggermente posticipata riguardo alla prima. Questa leggera posticipazione dimostra che l'applicazione rigorosa è stata mantenuta, e che la definizione del quadriennio è stata rigorosamente osservata. Se questo vale per quanto si riferisce alle elezioni siciliane, vale ancora di più nei nostri confronti. Ci vorrebbe tempo per riportare i commenti che vennero fatti dai giuristi dentro e fuori dell'Assemblea della Regione stessa, ma li lascio alla diligenza dei consiglieri e degli elettori. Basta questo riferimento per dimostrare che, quanto sostenevamo noi, e cioè che i quattro anni non possono in nessun modo venire accordati, è, mi pare, un principio di assoluta chiarezza che deve essere rispettato. Se poi ci riferissimo alla convocazione dell'Assemblea siciliana, avremmo conforto anche per altre precisazioni che nel nostro statuto mancano, e che mancano anche nella nostra legislazione regionale, ma che vi potrebbero essere introdotte. Il decreto presidenziale del 28 marzo 1951 per la convocazione dei comizi per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana, dopo aver parlato del giorno di domenica 3 giugno 1951 — e cioè 4 anni ed otto giorni dopo la scadenza del quadriennio precedente, come dice anche lo statuto — prosegue dicendo (legge il decreto siciliano). Cioè il legislatore siciliano, seguendo l'esempio di legislatori probabilmente stranieri, per quanto

riguarda l'Assemblea regionale siciliana, ha precisato nel suo decreto la data della prima riunione, invece di lasciarla ad un suo proprio successivo provvedimento. Questa consuetudine di fissare anticipatamente con esattezza il giorno della nuova prima riunione dell'Assemblea, è una consuetudine che in Svizzera è generale. Per esempio la legge costituzionale per il Canton Ticino, in quello che riguarda le elezioni, risparmia tutte le discussioni, esitazioni ed incertezze che possono accadere, perchè, come dice chiaramente, l'ultima domenica di gennaio di ogni 4 anni le elezioni devono aver luogo. Quindi anche questo è stabilito con molta semplicità ed efficacia, senza che si debba discutere o tergiversare su questioni che per se stesse dovrebbero essere pacifiche. E' stato detto infatti, se osserviamo gli aspetti passivi della cosa, al Ministero dell'interno da 40 anni si stanno trattando problemi di questo genere, per vedere come si possano fissare esattamente le date di convocazione e i termini precisi per il tempo delle elezioni. Ora, in 40 anni sarebbero dovuti arrivare ad una formulazione semplice e chiara come quella che ho letto adesso, che non richiede altro che la buona volontà di voler venire in un certo momento ad una definizione utile per tutti e tale da schiarire l'orizzonte. Con questi rilievi, che volevano essere solo di ordine pratico, credo che si possa legittimamente sostenere che la data del 9 novembre non corrisponda a quella che dovrebbe essere per noi la data giusta per l'elezione del secondo Consiglio regionale. Spero perciò che da questa discussione, come da quella precedente, esca un accordo che porti ad un'accettazione del concetto fondamentale che è stato discusso, e quindi a trovare una data più conveniente e più giusta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Se altri non domandano la parola, ve-

diamo di fare ciò che ci eravamo proposti quando Defant mi invitò ad esprimere il nostro pensiero. Vediamo di approfondire questo argomento che, da un punto di vista pratico, secondo me è di importanza relativa e non di grande peso; una settimana più o meno, per quanto riguarda l'atto elettorale, può voler dire poco, ma invece presenta, e lo riconosco volentieri, un largo interesse dal punto di vista dell'interpretazione delle nostre leggi, soprattutto delle leggi costituzionali che danno vita ai nostri organi. Se ho ben capito, il pensiero è questo: i proponenti la convocazione di questo Consiglio, in omaggio alla nostra stessa legge regionale, e precisamente all'articolo 18, riconoscono che la competenza a concretare la data delle elezioni nel decreto di indizione dei comizi elettorali è una competenza riservata al Presidente della Giunta regionale il quale deve a tale proposito provocare la deliberazione della Giunta ed essere d'intesa con il Commissario del Governo ed il Presidente della Corte d'appello. Tuttavia aggiungono i proponenti, la data è legata, per la dizione stessa della legge, alla cessazione del Consiglio attuale, e il Consiglio può esprimere il suo parere sulla data della cessazione appunto esercitando un'attività di interpretazione della legge. Sono d'accordo anche su questo, ma mi chiedo quale natura ha questa interpretazione, proprio al fine di trarne poi le conseguenze. Se si trattasse di interpretazione autentica, di interpretazione emanata dallo stesso organo che ha fatto la legge, allora il Consiglio potrebbe pronunciarsi e la sua interpretazione autentica avrebbe lo stesso valore della legge; ma qui siamo fuori dell'interpretazione autentica, perchè si tratta di interpretare lo statuto, cioè una legge costituzionale che non è stata fatta da noi. Quindi, più che altro, sia pure interpretando questa legge, il Consiglio esprime un giudizio che non può essere

vincolante nè per i singoli consiglieri, nè per il Consiglio che verrà poi, nè per l'organo esecutivo. Il quale organo, in quanto sia chiamato dalla legge a compiere un certo adempimento, lo deve fare nell'esercizio di una sua responsabilità, e deve a sua volta interpretare la legge secondo quelli che sono i suggerimenti che vengono appunto dalla lettura della legge stessa. Detta così, per precisare la natura di questa iniziativa che i dieci consiglieri hanno preso, mi pare necessario fare un'altra osservazione preliminare. In questa materia i termini, secondo me, sono sempre stati e saranno sempre di pura approssimazione; non possono essere termini di precisione cronologica. Quando si parla di quadriennio e di altre date connesse con un atto elettorale, il legislatore non ha mai inteso indicare un termine di assoluta precisione matematica, perchè non è nella natura delle cose. I 4 anni possono essere 4 anni e due giorni, 4 anni e due settimane; per forza di cose c'è una certa latitudine entro la quale muoversi, perchè gli atti elettorali si compiono sempre nel giorno di domenica, e l'organo che fissa l'elezione deve sempre giudicare la opportunità di un giorno piuttosto che di un altro, entro il limite di massima acconsentito possibile ai termini indicati nella legge. In passato, pur avendo sempre la legge stabilito la durata di un organo legislativo in 4, 5, 6 anni, mai è avvenuto che la durata effettiva della legislatura coincidesse con i 4 anni o 5 o 6 che fossero, ma sempre con qualche spostamento in più o in meno; di solito in più piuttosto che in meno. Del resto noi stessi abbiamo, con atto che non può essere equivocado, ritenuto che questi termini sono suscettibili di un adattamento entro un limite massimo e minimo, perchè abbiamo dato al Presidente della Giunta regionale le facoltà di indire le elezioni entro un giorno che cada fra i 40 e i 55 giorni dalla emanazione del decreto

di indizione dei comizi. Quindi evidentemente anche noi abbiamo ritenuto che non ci debba essere una perfetta coincidenza cronologica in quel quadriennio, perchè altrimenti non sarebbe stato possibile dare al Presidente della Giunta regionale la facoltà di spaziare entro questo periodo di 15 giorni. Detto così, dunque, perchè altrimenti mi pare che la natura stessa della nostra indagine si snaturerebbe, il mio pensiero è questo. E' vero e reale che di questo problema si è discusso e si discuterà per molti anni, e la mia opinione è che la discussione sarà troncata solo quando il legislatore definirà con legge il problema. E dirà con legge, normativa per tutti, la decorrenza dei 4 anni, o 5, o 6, secondo l'organo, la data delle elezioni la data della convalida la data della prima riunione dell'organo e le altre date. Allora ci sarà realmente qualche cosa di sicuro che tronchi ogni discussione. Ma finchè una definizione legislativa in tal senso non c'è, si va alla ricerca di interpretazioni, di soluzioni interpretative della legge, qui bisogna scegliere quella che pare la migliore, ritenendo ed ammettendo volentieri che si possono dare molte interpretazioni e che la scelta è una scelta di maggiore o minore pertinenza; nessuna interpretazione dà di per sè l'assoluta certezza in questa materia. Ed allora noi in Giunta abbiamo esaminato le tre soluzioni interpretative che ci si presentavano: quella del 13 dicembre, come data con la quale i consiglieri furono la prima volta convocati per prestare il giuramento. Lì si è detto che non ci sembra rispondere ai requisiti di certezza, in parte perchè i consiglieri entrano in funzione — cioè vengono ammessi all'esercizio delle loro funzioni — in date diverse, in quanto non tutti prestano il giuramento; poi perchè la natura del giuramento non è quella di un elemento costitutivo della carica; la carica preesiste al giuramento. Il giuramento è un adempi-

mento necessario perchè il consigliere possa essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ma il consigliere preesiste al giuramento. Infatti, anche quando guardate la dizione letterale della legge, vedete che non dice: « I candidati eletti per poter assumere la carica », ma dice « I consiglieri regionali ».

DEFANT (ASAR): Per forza!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Vede già il consigliere regionale, vede già l'uomo il quale, avendo ottenuto il necessario numero di suffragi dal libero atto elettorale, è già in carica. Ma per essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni deve prestare il giuramento, deve compiere questo adempimento. Fra carica e funzione esiste una sostanziale differenza di concetti. Sono due categorie diverse. Quindi si è detto no a questa data: pur essendo opinabile che anche essa abbia una certa importanza e che questo adempimento abbia pure il suo significato preciso, non persuade completamente, al fine di essere ritenuta come realmente normativa per la determinazione della data di inizio e cessazione della carica. Era stata prospettata una seconda soluzione, che è quella di prendere per base la convalida, o meglio la proclamazione. Anche qui, dopo aver meditato un po', si è arrivati al convincimento che neppure questa soluzione sarebbe stata del tutto attendibile, perchè la proclamazione è anch'essa niente altro che un atto formale di accertamento del risultato elettorale, un atto che si compie in date diverse da provincia a provincia. Pensate, per esempio, che in caso di elezioni politiche nazionali vi sono delle differenze da 15 a 20 giorni nella convalida fatta da una provincia ad un'altra, di modo che questa data non avrebbe potuto rispondere ai requisiti di certezza e di universalità di fronte a tutti i con-

siglieri. Poi è anch'essa una operazione non definitiva, perchè alla proclamazione tiene dietro il giudizio di convalida i cui risultati possono essere anche diversi. Allora, proponendoci proprio di arrivare ad una soluzione che abbia la certezza, il carattere della certezza e dell'uniformità per tutti i consiglieri, ci è parso preferibile accettare la tesi che la data sia quella delle elezioni. Perchè è l'elezione l'atto veramente sovrano attraverso il quale si esprime la volontà popolare; è la manifestazione di quella scelta che è necessaria e sufficiente per porre in essere il consigliere e l'organo che dovrà operare e che, ripeto, non lascia assolutamente perplessità di interpretazioni, essendo appunto un atto che si svolge in modo assolutamente uguale, e a data assolutamente sicura per tutti i consiglieri indistintamente. Finita la consultazione elettorale, concluso il processo di manifestazione della volontà popolare, il consigliere c'è già.

DEFANT (ASAR): Ma non il Consiglio!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): A noi questa data, scelta fra varie interpretazioni, ci è sembrata la più accettabile, pur ammettendo che si possa discutere, come si è discusso, non in questa sede ma in altra sede per anni ed anni, arrivando a conclusioni qualche volta perplesse e qualche volta abbastanza pacifiche. Ho avuto occasione di dire ai signori proponenti, che in proposito ho voluto scambiare delle idee con il direttore generale dell'amministrazione civile dalla quale dipende la Sezione affari elettorali del Ministero dell'interno, ed egli, dopo aver ascoltato un po' le ragioni esposte dai signori che hanno avuto l'iniziativa di questa convocazione, volle gentilmente sentire l'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, ed ebbe la risposta, seduta stante, che anche per la Camera dei deputati

era ormai stato deciso che sia normativo il 18 aprile data delle elezioni, come data di scadenza del mandato della legislatura in corso. Non mi meraviglierei se invece in definitiva si statuisca poi un'altra data, perchè mi attendo che anche là possano sorgere discussioni e perplessità di altro genere. Non riterrei però che si debba escludere l'analogia fra questo Consiglio ed il Parlamento, a proposito di decorrenza della data per lo svolgimento e quindi per la cessazione del mandato. Non riterrei questo, anche se è vero: che là abbiamo un metodo diverso dal nostro, anche se è vero che lì le elezioni si svolgono dopo la fine del quinto o sesto anno: il farlo prima o dopo non vuol dire niente. Secondo me l'aver il legislatore costituzionale imposto a noi di fare le elezioni prima accentua forse la volontà che non sia prorogato comunque il periodo di quattro anni, ciò che invece avviene nella composizione delle Camere, dove le elezioni avvengono 70 giorni dopo la fine della legislatura. L'intervento di interpretazione analogica ci sta lo stesso, perchè in un caso come nell'altro si tratta di dire qual'è il momento migliore per ritenere cessato l'organo, cessata la carica. Momento che coincide naturalmente, che corrisponde, a quello di inizio della carica; secondo me, avendo l'ufficio legislativo della Camera ritenuto che il 18 aprile sia considerato come il momento terminale della Camera, autorizza noi a ritenere che altrettanto dobbiamo fare per il Consiglio regionale. Guardate che in questo campo la nostra deliberazione, la deliberazione della Giunta e del Presidente, è una deliberazione che ha bisogno dell'integrazione della volontà del Commissario del Governo e del Presidente della Corte d'appello. Con il Presidente della Corte d'appello non ho avuto ancora occasione di intrattenermi su queste obiezioni ed incertezze. L'ho potuto fare estesamente con il Commissa-

rio del Governo, il quale, esaminando anche egli con me un po' tutte queste possibili soluzioni interpretative, ha convenuto che la più sicura, la meno incerta, la più accettabile, anche con riguardo al rispetto dell'istituzione democratica ed al valore supremo che hanno le elezioni, è quella che coincide con le elezioni, cioè, nel caso nostro, il 28 novembre. Il Consiglio in questa materia ha già espresso il suo parere, quando si trattò di determinare la data di decorrenza dei nostri compensi, il Consiglio fu d'accordo nel ritenere che tale data coincida con la data delle elezioni, perciò ha deliberato che i compensi vengano liquidati dal 1° dicembre, trascurando il 29 ed il 30 novembre. Ora non è possibile che il Consiglio giungesse a questa soluzione, se non si riteneva in carica da quella data, perchè la corresponsione del compenso è naturalmente in funzione dell'aver quella determinata carica e di essere investiti di quel determinato compito. Per quanto riguarda l'articolo 61, io dissi già che esso, a mio modo di vedere, potrà trovare applicazione anche da noi. Potremo dire che, non essendo possibile consentire un periodo di assenze del Consiglio perchè possono presentarsi situazioni di urgenza che richiedono una deliberazione immediata, anche da noi può applicarsi l'articolo 61 della Costituzione. Ed allora vedrete che in pratica, avendo il Presidente della Giunta Regionale il termine di un mese dalla data di proclamazione per la convocazione del nuovo Consiglio, questa seconda data coinciderà senz'altro con un giorno che andrà al di là del quadriennio dall'elezione, e che non rappresenta nessuna decurtazione, neanche di un giorno, di quel quadriennio di cui parla l'articolo 21 dello statuto. Forse, viste le cose in questo senso, potrebbe venir meno anche quel dubbio interpretativo di carenza dell'organo per un certo periodo, sul quale era stata richiamata l'at-

tenzione quando discutemmo questo argomento. Si è detto poi che nella nostra deliberazione hanno avuto una certa importanza considerazioni meteorologiche. Noi abbiamo, fin da quando si cominciò l'elaborazione di questa legge, considerato questa data come la più ideale, proprio anche in considerazione delle condizioni meteorologiche che possono verificarsi; quattro anni fa abbiamo avuto le elezioni il 28 di novembre, una bella giornata, ma naturalmente più avanti che si va nella stagione più facile è che vengano giornate poco clementi, le quali possono rendere difficile l'adempimento del dovere elettorale per il corpo elettorale; tenete presenti le molte frazioni di montagna i molti masi isolati che ci sono nel nostro territorio, e tenete presente che hanno diritto al voto anche i vecchi e le donne di salute cagionevole. E' dovere il vedere di facilitare loro questo compito. Anche tale argomento dunque ha avuto il suo peso nella nostra deliberazione, e lo può avere anche oggi. Considerato dunque che questi termini vanno interpretati con una certa latitudine e non rispondere a concezioni rigorosamente cronologiche, ma devono essere termini di approssimazione ragionevole; considerata l'opportunità pratica; considerato e ritenuto il giorno delle elezioni come giorno normativo ai fini della ricorrenza della carica; anche per accentuare il valore morale decisivo dell'atto elettorale, rispetto agli adempimenti successivi che sono di puro perfezionamento formale; considerato tutto questo, sono convinto che la deliberazione che abbiamo preso corrisponda alla migliore attendibile interpretazione della legge.

DEFANT (ASAR): Sono costretto a ripetermi. Il Presidente della Giunta scende sul campo dell'opportunità; noi vogliamo andare assolutamente sul terreno del principio. L'op-

portunità può essere considerata agli effetti umani e sociali, se noi ci metteremo d'impegno una volta tanto a rispettare le leggi come sono, tentando di modificarle — se difettose — attraverso le vie indicate dalla Costituzione, allora credo che il Consiglio potrà fare buona strada anche nel futuro. Il Presidente si è dichiarato in parole che effettivamente vanno prese con una certa preoccupazione, e dice: due mesi sono una definizione approssimativa, 40, 55 giorni sono approssimativi, un termine largo! Ma Lei non le può indire con 39 o con 56 giorni; Lei commette un abuso di potere e si pone fuori della legge! Ecco, vede, la precisione è già aritmetica.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): No! Entro 18 giorni!

DEFANT (ASAR): Lei ha a disposizione un certo lasso di giorni, e quando si dice qui: il Consiglio regionale dura in carica 4 anni, Lei non può farlo durare in carica 3 anni e 364 giorni. No, sono quattro anni e devono rimanere quattro anni. Perchè altrimenti se dovessi pagare il conto a Lei, non le pagherei più 4,00 ma 3,99, e le pagherei 3,50. Per me 4 è, e deve rimanere 4, perchè altrimenti il legislatore poteva trovare nella lingua italiana un termine molto più approssimativo. Ha scelto il quattro, che per noi ha validità di legge. Questo agli effetti aritmetici; agli effetti interpretativi Lei ha parlato di consiglieri e di Consiglio. Il Consiglio è un organo costituzionale, il consigliere non è che un componente dell'organo costituzionale. Il giorno dell'elezione, sia pure con atto sovrano, l'elettore indica il candidato alla carica, ma per essere in carica i consiglieri devono adempiere alle successive operazioni, le quali devono essere controllate dall'autorità, perchè l'elettore non può conoscere se il consiglie-

re effettivamente si trova in tutte quelle condizioni volute dalla legge. Come farebbe per esempio, a far entrare in funzione un consigliere che non vuole prestare il giuramento, cioè uno dei requisiti richiesti? Questo riguarda il consigliere persona, ma noi dobbiamo stare nel campo dell'organo, il Consiglio, cioè la maggioranza dei consiglieri. Lei diceva che se qualche consigliere non presta giuramento questo a noi non interessa; noi vogliamo invece che la maggioranza dei consiglieri prevista dalla legge presti il giuramento, e tale maggioranza è qualificata per legiferare e deliberare: questo come organo e non come consigliere. E' deplorabile che si faccia detta distinzione in questa sede, ma è necessario farla, per chiarire i vari concetti, per arrivare a quelle conclusioni che abbiamo portato qui. Noi diciamo l'organo e vediamo l'organo, perchè qui si parla di Consiglio regionale e non di consiglieri, perchè non è il Consiglio che presta il giuramento, ma il consigliere, il quale, per entrare in funzione, cioè per poter avere la carica effettiva ed operante, deve adempiere a questo atto importantissimo. Questa è la fondamentale ragione. Vi è un altro difetto, signor Presidente; se si accetta in sede di elezione anticipata e non posticipata, come per la Camera e il Senato, la data da Lei proposta all'autorità statale e giudiziaria, arriviamo a questa conclusione, adottando quel criterio adottato nello statuto regionale: Lei propone il giorno delle elezioni dunque, quest'anno, seguendo il suo decreto avremo le elezioni il 15 o il 16 ottobre; nel 2000 le avremo il 4 aprile. Non calcolando gli anni bisestili. Ma com'è possibile questo? Lei ha citato una data che non corrisponde alla realtà, perchè se noi diciamo: le Camere non hanno mai una durata, lo fu per tre cose: o vi è stata la decadenza naturale, o lo scioglimento previsto dalla legge, o un autodissolvimento. Per esem-

pio, il Parlamento nel 1925 si è auto-dissolto; la costituzione di quel famoso Aventino fu il principio dell'autoscioglimento che non è previsto dalla legge. E' prevista solo la decadenza della durata normale e lo scioglimento. Quindi non è che sia stato arbitrariamente riacorciato il periodo legislativo o prolungato, salvo i casi precisati dalla Costituzione, e cioè con proroga. La proroga è necessaria; le elezioni si svolgono nel termine preciso e non approssimativo di 70 giorni, non possono indurle il 71., ma entro 70 giorni, il termine c'è.

CONSIGLIERE: Saranno 65!

DEFANT (ASAR): Possono essere 65, ma non oltre il 70., perchè qualunque cittadino potrebbe sollevare eccezione. Come abbiamo fatto noi nei suoi riguardi, stabilendo da 40 a 55 giorni per dare all'esecutivo il tempo necessario, ma non oltre il 55° giorno, così qui non oltre il 70° giorno. Ecco la precisazione che emerge da questa legge. E' evidente che qui non hanno voluto adottare il criterio della Camera. Hanno parlato di carica, ed io non posso accettare questa interpretazione, perchè il cittadino eletto non è in carica, e se fosse in carica sarebbe già componente dell'organo già costituito la sera delle elezioni. E' stato sì indicato quale candidato con diritto alla carica, ma l'elettore non dà la carica, dà la sua fiducia; la carica gliela danno le successive operazioni di carattere legale. Perchè uno possa rappresentare giuridicamente gli elettori nel consesso, deve avere successivamente altri requisiti, abbiamo visto, e ne abbiamo avuto l'esempio proprio in questa sede. Quindi non è che sia già in carica, perchè altrimenti, se fosse così credo che anche il caso Marchetto avrebbe avuto forse un altro svolgimento. Invece c'era stata sì l'elezione, ma in un successivo esame le cose si sono svolte di-

versamente, perchè era previsto il giuramento, atto che la Camera non ha. Avete il giuramento, che mette l'eletto in condizioni di funzionare. Prima non può funzionare, lo dice chiaramente lo statuto, e possibilità di equivoco non c'è: funziona solo dopo aver compiuto l'atto del giuramento. Quindi, se c'è la maggioranza dei consiglieri e qui voglio ricordare alla stampa di essere più precisa, perchè affermava che il giorno del giuramento mancavano 3 o 4 consiglieri e se il direttore del giornale si fosse data la pena di leggere lo statuto avrebbe capito che non è necessario ci siano 40 consiglieri, ma 23 più uno, cioè la maggioranza, non vedo questa difficoltà interpretativa. In più c'è l'inconveniente che ogni anno il Consiglio perderà 20 giorni. Se scende sul terreno dell'opportunità e mi dice che la stagione migliore sarebbe l'aprile ed il marzo, sono d'accordo, ma purtroppo questo lo doveva fare la Costituente, la Commissione dei 18, dove mi sembra fosse membro anche Conci o altro deputato trentino. Dovevano pensarci loro ed avremmo rispettato il desiderio, ma oggi è inutile tentare di eludere la legge con considerazioni di opportunità. La legge è quella che è, e desidero il rispetto della legge, perchè se cominciamo a violare questa legge, domani potremmo essere tentati di violarne un'altra. Forse il punto di vista eminentemente interessante che ha più persuaso il Consiglio, fu questo; ma è evidente che facendo le elezioni al 9 o al 16 le cose non cambiano, perchè se una parte di elettori potrà rimanersene a casa causa la neve, abbiamo visto che nel Trentino la Democrazia Cristiana, anche se le elezioni si sono svolte in ottobre, ha avuto la sua grande maggioranza. Questo per noi ha il valore di una dichiarazione di principio.

Se i signori della maggioranza, che hanno possibilità di avere dei formidabili adden-

tellati al Parlamento centrale, desiderano far modificare la legge, la facciamo modificare: loro hanno la maggioranza assoluta al Parlamento e la maggioranza relativa al senato. Ma proporre qui l'elusione della legge, mi pare che esorbiti e possa essere pregiudizievole per l'avvenire di questo Consesso. Sul terreno della discussione, vorrei pregare il Commissario del Governo a riferire meglio lo statuto, perchè durata in carica ha ben altro significato che elezione; se l'elettore potesse eleggere con atto formale il suo candidato, la cosa sarebbe risolta, ma egli invece compie solo una delle premesse indispensabili per la composizione dell'organo. Tutte le altre non le può compiere, perchè non ne ha la possibilità materiale. Non può esaminare le liste, non può votare, non può essere in maggioranza, tutte cose che devono compiere le autorità competenti per dare all'elettore la garanzia che questo suo atto sovrano ha lo svolgimento previsto dalle leggi in vigore. Il consigliere diventa tale il giorno in cui, e che sia in maggioranza assoluta, il Consiglio, abbia prestato il giuramento. Questi i motivi fondamentali che noi faremo valere fino all'ultimo, prescindendo da qualsiasi considerazione di opportunità. Se la legge è a noi sfavorevole cercheremo di farla modificare; noi abbiamo già in mente di far modificare diverse leggi contenute nello statuto, e le faremo modificare, ma non ci sogneremo mai di proporre in questa sede l'elusione della legge. Noi diciamo che la Costituzione ci indica la via da battere: la interpretazione precisa per la Camera — dove non hanno risolto niente — che le elezioni hanno un termine stabilito, e Lei ha affermato che non le indiranno mai prima del 18 aprile! Solo nel caso di scioglimento, cioè quando interviene la forza della legge che scioglie la Camera ed il Senato, solo in quel caso le elezioni possono essere indette prima della decadenza; ma in

caso di decadenza naturale non si potranno mai indire prima del 18 aprile. Da noi mai prima del quadriennio, perchè la carica non è per noi prima del 13. Appunto perchè è errata la dimostrazione che Lei ha voluto darci, è facilmente rilevabile che ogni anno diminuirebbe la durata del Consiglio regionale di 20 giorni, fino ad arrivare, nell'anno 2000, al 4 maggio, e ciò non è ammissibile! Si toglie a questo Consiglio la durata di venti giorni, e questa è la dimostrazione più chiara, senza alcun motivo giustificato. Se subentrasse lo scioglimento, ma in via puramente interpretativa diminuire l'attività dei consiglieri non credo sia possibile; per questo io ricorrerò anche all'autorità superiore. Perchè noi ne facciamo una questione di puro principio! Vantaggi o svantaggi, noi sappiamo quello che vogliamo e non perdiamo nulla in questi 15 giorni! E' il principio che sia osservata la legge come è stata fatta. E' stata rispettata 4 anni fa, la si rispetterà anche questa volta. Ed anche se in una giornata di neve perderemo un quarto d'ora per compiere l'atto elettorale, ne vanno di mezzo gli interessi collettivi. Ma rispettare la legge è necessario; se si inficia questo principio è inutile che il Consiglio legiferi, perchè troveremo sempre quel tale disposto, per ragioni di opportunità, a violare la legge da noi così sancita. Su questo punto sarò intransigente.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): La rigidità manifestata dal Presidente nella sua risposta in difesa di una data, che non può essere difesa, non mi meraviglia. Negli ultimi anni noi abbiamo dovuto più volte constatare la ostinatezza degli uomini D.C. quando si tratta di venire incontro ad osservazioni partite dai banchi della minoranza.

PRESIDENTE: Non faccia apprezzamenti personali!

CRISTOFORETTI: (M.S.I.): Anche su questioni tecniche! E mi permetta di confutare alcune sue affermazioni. Le mie parole lasceranno il tempo che trovano, perchè non si tratta di difendere un principio della legge ma l'operato del Presidente. Il Presidente dice che la carica preesiste al giuramento. Sono d'accordo con Lei, però insisto nel dire che non preesiste l'organo, in quanto che l'organo, Consiglio regionale, si costituisce appunto attraverso l'atto del giuramento, perchè solo dopo il giuramento può darsi il suo ufficio di presidenza. L'articolo 21 non dice che i consiglieri regionali restano in carica, ma che il Consiglio regionale resta in carica. Dice anche che il consigliere per essere ammesso ad esercitare il suo diritto, deve giurare. Quindi, prescindendo anche da questo articolo, è chiaro che il Consiglio regionale è realmente tale solo dopo il giuramento. Mi permetto di osservare che sulla mia lettera a quel giornale, avevo già parlato di giuramento della maggioranza dei consiglieri. E' stata volutamente ignorata questa mia affermazione sulla maggioranza dei consiglieri, perchè solo in quanto c'è una maggioranza esiste il Consiglio. Non occorre la totalità. Difendendo la durata dei 4 anni, difendo anche i diritti del gruppo etnico tedesco. Siccome il Consiglio regionale deve essere in carica due anni a Trento e due anni a Bolzano, la diminuzione di 20 giorni verrebbe ad essere per Bolzano, che vedrebbe ridotta sempre di 20 o 30 giorni la permanenza del Consiglio nella sua sede. Anche per questo motivo i consiglieri del gruppo etnico tedesco devono difendere un diritto dato loro dalla legge. Due anni deve stare il Consiglio regionale a Bolzano, e non due anni meno 20 giorni. Anche se sono avversario dei tedeschi, sono pronto a riconoscere tutti i loro diritti senza scusanti e senza limitazioni, senza attaccarsi a rampini per cercare di diminuirli. Perchè

se la legge consente loro un diritto, è giusto che questo diritto sia garantito. Dice il Presidente Odorizzi una volta chiuso il seggio elettorale il consigliere c'è già. Nell'urna c'è il consigliere, ma non c'è il Consiglio. Il Consiglio vi fu solo alle 11 del giorno 13 dicembre 1948, quando il 27° consigliere ha giurato; da quel momento esiste il Consiglio. Ma finchè non ha giurato il 27° consigliere, il Consiglio non esiste. Mi meraviglio che quel tale personaggio interpellato dal Presidente abbia, nella risposta seduta stante, dato ragione, a lui. Il che vuol dire che quel tale personaggio conosce bene e dettagliatamente lo statuto regionale ed anche la nostra legge elettorale; non può quel signore ricorrere ad interpretazioni analogiche della legge e dire « per analogia perchè così è per la Camera dei deputati! » Una interpretazione analogica della legge sarebbe ammessa solo quando non fosse sufficientemente chiara nella legge la volontà del legislatore. Quando c'è una legge letteralmente chiara, che non lascia dubbi non si ricorre più a nessun'altra interpretazione. Quindi, se questo signore avesse dato la stessa risposta il giorno dopo, senza interpretare nessun testo, essa avrebbe avuto valore, ma data immediatamente non ha nessun valore. C'è un argomento che ha una certa consistenza: la corresponsione dell'indennità ai consiglieri, che è stata fatta dal primo dicembre del 1948. Si è vero! Non c'era la Corte dei conti? Se la Corte dei conti ci fosse stata non poteva approvare il pagamento ad un consigliere, che non era ancora tale, perchè non aveva prestato il giuramento. Però osservo che anche vi fossero le elezioni, come sarebbe giusto, il 30 novembre di quest'anno, i consiglieri sarebbero pagati fino alla sera del 29 novembre, o meglio del 30, perchè così al primo dicembre può essere subito iniziato il pagamento del successivo Consiglio, in quanto vale per analogia la deli-

bera di 4 anni prima, sempre che la Corte dei conti non dica di no. Ci spiace ma non va bene! Non è un argomento che abbia valore, perchè un pagamento errato non può far fede per garantire l'interpretazione della legge! Un giornale ha pubblicato qualche cosa che riguarda la stagione inoltrata, e lascia intendere che i consiglieri di minoranza mirerebbero alla stagione inoltrata perchè, essendo rigido il tempo, i vecchi e le donne non andrebbero a votare, e si sa che essi votano per la Democrazia Cristiana; non andando a votare, abbassano il quoziente elettorale, il che andrà a vantaggio delle minoranze. Se questo fosse un argomento delle minoranze, sarebbe un argomento riprovevole, perchè gli elettori hanno il diritto di andare a votare, ed avendo questo diritto è giusto che essi siano favoriti in ogni modo. A parte questo siete degli ingenui, perchè il vantaggio l'avete voi, perchè solo voi potete fare la propaganda nelle chiese e negli oratori parrocchiali che sono riscaldati.

PRESIDENTE: Prego Cristoforetti, lasciare questi argomenti, stia nell'argomento; Lei esce troppo fuori argomento; è la seconda volta.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Siccome i giornali dicono che noi vogliamo le elezioni per questo!

PRESIDENTE: Sono considerazioni personali e di retorica politica.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): D'altra parte, è evidente, non sarà mica sempre come è successo a Levico non ci saranno 40 persone sole, se ce ne saranno delle centinaia, anche se non vanno onorevoli, in altri oratori. E qui è chiaro che un mio parente, al quale sono molto

affezionato, aveva ragione quando diceva che in certi luoghi si fa della politica e non della religione. Per conto mio, le date sono tre da prendersi in considerazione: 23 novembre, 30 novembre, 7 dicembre. Partendo dalla data: inizio della legislatura 13 dicembre e applicando la legge, noi abbiamo tre domeniche a disposizione; 23 e 30 novembre, 7 dicembre. Io credo che la data più ovvia, più giusta e più logica, sarebbe il 30 novembre, in quanto così il nuovo Consiglio può essere convocato verso il 13-14, e la legislatura andrebbe a finire a 4 anni esatti. Anche la data del 23 novembre è sempre accessibile, perchè è chiaro che la sera del 23 non esistono più consiglieri regionali vecchi, esistono consiglieri regionali nuovi, e pertanto i consiglieri regionali vecchi hanno il diritto di esercitare la loro funzione oltre due settimane, cioè 19 giorni. Il signor Presidente può irrigidirsi sulla sua data, io però ritengo, anche se le mie cognizioni legislative possono sembrare troppo superficiali perchè non ho laurea in materia, io ritengo che la data fissata, sia il 9, sia il 13, sia il 16 sia il 23, sarà anticostituzionale perchè viene abbreviato di troppo il diritto del consigliere a rimanere nel Consiglio legislativo. Ripeto: tre settimane di anticipo non vuol dire tre settimane di privazione dei diritti, ma vuol dire, per tre settimane fermare i lavori del Consiglio, e ci sono molte leggi che aspettano. Queste leggi abbiamo il diritto di esaminarle noi, di votarle noi, di accettarle o respingerle noi, perchè noi siamo stati eletti per fare questo, con questi compiti, se non interviene uno scioglimento del Consiglio regionale da parte della sola autorità che potrebbe farlo. Sostengo con Defant che la data fissata non è legale, e mi riservo con lui di adire anche al Consiglio di Stato per invalidare le elezioni, se vengono fatte.

SALVETTI (P.S.I.): Mi dispiace che due ore di dibattito non abbiano fatto giungere il problema un po' più in là di quello che era 15 giorni fa. Nessuna volontà delle parti di percorrere il passo che potesse conciliare le risultanze concrete. Ed allora, di fronte alla dichiarazione del Presidente che mantiene in pieno la sua originaria idea come concetto di partenza, la sua originaria disposizione del giorno 9 per l'elezione, evidentemente ognuno riprende anche la propria opinione, e naturalmente ne riprende anche le deduzioni, che non sono di natura strettamente giuridica. Qualunque siano i riflessi, del giusto e non giusto nella valutazione del 28 e del 13, io condivido il parere dei colleghi; ci troviamo di fronte ad una decurtazione automatica del quadriennio, inevitabile, della quale decurtazione io dò la responsabilità principale a quella legge che noi abbiamo disgraziatamente votato. In tutti i termini, la nostra legge elettorale è nata zoppa, errata, perchè, pur accettando la tesi del Presidente Odorizzi, quella legge autorizza automaticamente e decurtare anche quella data che egli afferma di partenza. Non si potrà certamente ammettere che sia valida una legge la quale nei termini concreti della sua statuizione permette una violazione, perchè è vero che abbiamo una labilità di termini da 40 a 55, è vero che abbiamo un'altra labilità discrezionale di termini del Presidente nella convocazione di questo secondo Consiglio, ma è anche vero che questa discriminazione interna del Presidente, non osta la legge se ricorre a termini più brevi. In altre parole, il Presidente, a termini della legge elettorale da noi votata può convocare il prossimo Consiglio immediatamente dopo la proclamazione? Lo può fare perchè lo autorizza la legge. Ciò vuol dire quindi che, ponendolo a termini di legge, c'è la convocazione automaticamente prima del 28, e qui siamo in posi-

zione errata, giuridicamente falsata, perchè è ammessa l'automatica decurtazione del quadriennio. Diceva il Presidente, e mi pare che lo abbia detto anche prima indirettamente: tutt'al più farò uso della mia discriminante decisione dell'uso dei 30 giorni a posteriori dell'elezione, per far coincidere la data. E' un apprezzamento che può avere lui personalmente e può anche dimostrare la sua sensibilità, ma la differenza fondamentale fra noi e lui è questa: che quello che noi affermiamo essere una non alienabile conquista ed acquisizione giuridica e statutaria, diventa semplicemente frutto di una sua benevola intelligente disposizione personale. E questo distanzia fundamentalmente quello che noi diciamo, quello che lui può anche concedere; qui non si tratta di concedere niente, e lei lo ha capito, Presidente, di fronte appunto alla sua offerta ha avvertito: guardate che in concreto il quadriennio lo avete, perchè io ritarderò la convocazione. Deve comprendere che se noi abbiamo reagito è stato proprio per questo, perchè se fossimo degli empirici avremmo potuto dire: in fin dei conti, il quadriennio c'è, s'è impegnato da uomo leale a ritardare la convocazione e così arriviamo agli stessi termini. Ma un conto è arrivare per grazia ricevuta, per una benevola interpretazione dell'uomo che ha la responsabilità statutaria, e un conto è arrivare a quella meta attraverso un'affermazione di principio, di concreti diritti acquisiti, che non sono solo diritti — almeno io la penso così — dei Consiglieri, perchè in fin dei conti personalmente ciascuno può anche sottovalutare la sua modestissima persona, tanto più se è nell'ambito della probabilità o della sicurezza che non si ripresenterà neanche in lista. Ma io sostengo questo ed è una tesi politica che sosterremo di fronte alle popolazioni ed anche di fronte ad altri. Non più tardi di ieri sera mi sono trovato a Genova con il vice-Pre-

sidente della Camera, onorevole Targetti, ed ho parlato anche, sia pur fugacemente, di questo. Non ho potuto approfondire molto ma da quel poco che ho potuto esporgli qualche cosa è saltato fuori. E Targetti credo sia una autorità in argomento; oltre che uomo di legge è anche il vice-Presidente, da moltissimi anni, della Camera. Egli mi disse subito quello che è stato detto qui: che la Camera è vero che accetta che nel Regolamento che pubblicheranno si parli del giorno delle elezioni, ma l'articolo 61 fissa alla elezione un termine da dove si parte. L'errore, secondo me, grave, che abbiamo commesso nella nostra legge, non so se voluto o tollerato o sfuggito, è che noi abbiamo fatto un salto indietro, siamo arrivati alle elezioni e siamo andati indietro; a Roma partono dalle elezioni e vanno avanti. Questa è la differenza sostanziale; ecco perchè loro possono accettare il giorno delle elezioni come punto fisso, perchè da lì si parte per fare le elezioni dopo. Anche accettando la tesi sua, che per noi è sbagliata, siamo andati indietro, ed abbiamo lasciati scoperti automaticamente dai 15 giorni ai 20 giorni sicchè tutte le elezioni, tutti i nostri periodi elettorali, tutti i nostri Consigli avvenire saranno automaticamente decurtati. Per questa ragione, che porteremo in alto loco, crediamo che l'interpretazione sia errata. Ed anche l'interpretazione analogica, se mai ha un valore, vale in quanto il quadriennio deve sussistere, e per noi, allo stato degli atti, il quadriennio è al 13. Questo si afferma in linea di principio e non ci si arrivi in forma di concessione, di benevola interpretazione, ma questo si affermi quale punto fisso e basta. Che le elezioni si facciano il 16 o il 23, ma il 9 no, anche per ragioni di praticità organizzativa, (non se ne è mai fatto una questione fondamentale), e si affermi che il piolo che regge tutta la costruzione è la giornata del giuramento,

che per me è l'unica che abbia valore per impedire una automatica decurtazione del periodo dei quattro anni. Non solo, esprimo anche il mio modesto parere che quella legge elettorale deve essere cambiata. Non può rimanere, per la ragione che contraddice ad un principio fondamentale, perchè autorizza una violazione; cioè una legge da noi fatta contraddice alla statuzione di una legge costituzionale. Ci siamo cascati tutti, è operativa perchè è firmata con tutti i crismi, ma secondo me c'è contraddizione. Ci penseranno i posteri e sarà corretta. Questa è la mia opinione. Dal punto di vista pratico della sua autorità statutaria, il Presidente dice che rimarrà il giorno 9, e va bene; noi contestiamo il termine giuridico e politico. E, insomma, le cose andranno come vorranno andare, ma era bene forse che anche questa disputa, che forse poteva essere evitata con una forte dose di compenetrazione di intesa reciproca, potesse dare qualche frutto. Non l'ha dato: vuol dire che non tutto è male quando le cose hanno il merito di porre anche crudamente i termini del dissenso; è un guadagno anche questo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): L'intervento di Salvetti in parte mi piace, perchè Salvetti mi dà il modo di mettere in evidenza un particolare sul quale precedentemente non avevo insistito, ed è questo: in questa situazione ci si trova per una precisa disposizione della nostra legge elettorale, legge che avete fatto tutti voi, ed anche io. Quindi, se oggi la vita pratica vi mette in evidenza una contraddizione, rammaricatevene se credete, ma rammaricatevene con voi stessi e non con me, che ho da applicare una legge che è perfettamente valida! Perfettamente valida, non solo perchè l'abbiamo votata nel pieno rispetto del nostro Regolamento, ma perchè è stata ritenuta

tale anche dall'autorità che doveva vistarla. Per quanto riguarda poi il concetto di conciliazione, io ve l'ho detto, e non vi sarà stato di sorpresa il mio atteggiamento, perchè vi dissi con assoluta chiarezza che se andiamo alla ricerca della soluzione pratica, ci sto a spostarmi, ma se insistete nella vostra volontà di discutere e porre la questione di principio, la pongo anch'io e rimango fermo anch'io. Se volete ancora venire a cercare una soluzione che non imponga un'inutile dichiarazione che potrebbe essere in contraddizione con tutto quello che abbiamo fatto, sono sempre pronto a farlo. Se volete sospendere un po' e vedere di trovarci, sono sempre pronto a farlo, perchè mantengo quello spirito, anche se non è venuto ciò che vi chiedevo, di quando vi dissi che ero pronto a farlo ad entrare in un ordine di idee concilianti. Guardate che in questa situazione di rigidità mi trovate perchè vi avevo detto prima: se voi siete rigidi, io a mia volta tengo la linea di interpretazione che ho trovato confortata dal parere non solo dei tecnici del Ministero dell'interno, del Commissario e del Presidente della Corte d'appello, ma anche da tutti i colleghi della Giunta. Ora, se volete questo, io in questo atteggiamento, come sempre, ci sto volentieri, e magari, se il Presidente crederà di sospendere sospendiamo e vediamo che cosa si può fare. Ma certo è ed è esatto che mentre una dichiarazione di principio di quel genere non lega e non può legare nessuno perchè contraria ad una stessa nostra legge, se vogliamo cambiare il principio dovremo riformare la legge che abbiamo fatto. Questo sarà compito della prossima legislatura. Si tratterà di riformare una legge che abbiamo fatto noi tutti e che tutti abbiamo liberamente votato. Ora, questo caso ci offre una volta di più la possibilità di dire che in tema di attività legislativa dobbiamo avere di noi stessi una concezione molto, ma

molto discreta; solo la vita concreta poi mette in evidenza possibili incongruenze. Non ce ne eravamo accorti, pazienza, non si era accorto nessuno, ed oggi tutti stiamo a rispettare quello che abbiamo fatto. Questo è il mio punto di vista, finchè non sarà modificata la legge regionale. Ad ogni modo ripeto, se voi credete di ritornare a quel tale atteggiamento, ci sto ben volentieri, e se il Presidente del Consiglio vorrà eventualmente darci la possibilità di scambiare le idee per arrivare alla soluzione più soddisfacente e pratica, indubbiamente sono disposto a farlo, come ripeto che, nell'ambito dei poteri dati dalla nostra stessa legge, sono pronto a far coincidere la data di convocazione delle nuove camere in modo che sia assolutamente fuori discussione la durata di quei 4 anni che tanto ha dato materia di perplessità in questo caso.

PRESIDENTE: Ci sono tre proposte: o che noi chiudiamo la discussione su questo argomento; o sospendiamo la discussione e diamo la possibilità ai capigruppo, ai firmatari della convocazione, di abbozzarsi ancora con il Presidente della Giunta per vedere di trovare un punto di arrivo; oppure finiamo la discussione adesso e rimane sempre aperta, dopo la seduta del Consiglio regionale, la possibilità di un abboccamento fra i rappresentanti dei singoli gruppi con il Presidente della Giunta.

SALVETTI (P.S.I.): Dico che se stessimo qui una settimana tutti non faremmo altro che battere e ribattere lo stesso argomento. Ho osservato che Cristoforetti, che ha parlato la seconda volta in larga misura, ha ripetuto gli argomenti già detti da lui prima ed anche da Defant. Per me il punto cruciale è quello che ho sollevato prima, non mea culpa, ma colpa

nostra cioè della legge, perchè sia il 28 come sostiene il Presidente Odorizzi, sia il 13 come sosteniamo noi, in tutte le maniere quella legge autorizza un'automatica decurtazione che in nessun modo è ammissibile.

DEFANT (ASAR): No!

SALVETTI (P.S.I.): Sì, caro Defant! Comunque, personalmente sono disposto a vedere, se, data questa situazione giuridicamente per me inficiata da una legge in atto, non si possa, con qualche cosa che rappresenti una sanatoria pro tempore per questa prima volta (nella attesa che questa discrepanza interna, che sento chiarissima, sia sanata in un secondo tempo) con trovare un accordo, anche subito.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Subito sarebbe meglio.

SALVETTI (P.S.I.): E' un'opinione mia!

PRESIDENTE: Ho prospettato tre possibilità. Chiudiamo la discussione.

SALVETTI (P.S.I.): Per me la discussione può essere chiusa.

PRESIDENTE: In seguito sono possibili altri contatti in merito, come risulta da quanto ha detto il Presidente Odorizzi; oppure sospendiamo per avere dei contatti subito. Chi chiede la parola su questa mia proposta?

DEFANT (ASAR): Io credo utile questo abboccamento per chiarire il problema sollevato da Salvetti. Lo credo per questo motivo: perchè il criterio adottato nella stesura delle operazioni elettorali riguardanti la Regione, non è quello della Camera; anche le elezioni anticipate di 1 o 15 giorni se noi partiamo dal

giorno di decorrenza fissato dallo statuto, resteranno all'infinito sul giorno di decorrenza. Ecco perchè vedo utile una chiarificazione su questo punto. La legge va bene e già allora ho detto all'Assessore: questa legge è fatta perfettamente, perchè da noi deve essere fatta necessariamente così.

PRESIDENTE: Lei è per l'abboccamento immediato, cioè per la sospensione della seduta e non finire la discussione?

DEFANT (ASAR): Per chiarire questo punto: la legge proposta dai signori della Giunta va perfettamente!

PRESIDENTE: Avverto il Consiglio che vorrei continuare oggi fino alle due come si è sempre fatto. In caso di abboccamento posso sospendere ora per $\frac{1}{4}$ d'ora e poi riprendere.

CRISTOFORETTI (M.S.I.) Io sono contrario a qualsiasi contatto con gli organi della Giunta (*Ilarità*), e vi dico da qual punto di vista. Ho firmato quella richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio per difendere una questione di principio. Qui si tratta di interpretare una legge, e non mi interessa che la legge regionale abbia delle discrepanze con la legge nazionale. Peggio per coloro che l'hanno vistata e non se ne sono accorti. Non siamo legislatori nati e possiamo esserci sbagliati, anche se non facciamo parte della parodia di ufficio legislativo che esiste alla Regione; dobbiamo essere perdonati. Non vogliamo nessun regalo, qui si tratta di difendere un diritto. Sostengo che la data di convocazione del Consiglio è quella che deve essere presa per base. Domani si inficerà la legge regionale, quella che è venuta dopo la legge nazionale, ma quella regionale è la legge alla quale dobbiamo attenerci.

Se con successiva legge veniamo a menomare i consiglieri di diritti, se la vedano quelli che impugneranno questa legge. Mi meraviglio che il Presidente faccia la proposta di continuare fino alle 14, quando anche alla ultime sessioni del Consiglio si è fatto una seduta la mattina ed una al pomeriggio.

PRESIDENTE: Noi abbiamo sempre lavorato fino alle 14.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mai in autunno. Se ha il verbale alla mano, vede che Lei ha detto: per questa volta continuiamo così, per la prossima convocazione faremo le sedute mattina e pomeriggio.

PRESIDENTE: Allora propongo di sospendere, senza perdere tempo, poi ciascuno vota. Sospendiamo adesso, fino alle 12,30, la seduta, per dar modo ai capigruppo di riunirsi per avere un abboccamento. Poi riprendiamo.

CAPRONI (P.P.T.T.): Non so francamente quale utilità possa avere!

PRESIDENTE: Lo metto ai voti dopo!

CAPRONI (P.P.T.T.): Ma scusi, io ho il diritto di esporre le ragioni per cui il mio voto sarà in un senso o nell'altro. Esercito un diritto.

PRESIDENTE: Il diritto c'è!

CAPRONI (P.P.T.T.): Ed allora abbia pazienza, ne ho anch'io nell'ascoltare gli altri. Non so se sia opportuno convocare i capigruppo per discutere il problema.

CONSIGLIERE: Non i capigruppo!

CAPRONI (P.P.T.T.): Precisamente per questo motivo. Guardate, mi permetto di fare qualche considerazione di fatto: se, come aveva proposto il Presidente Odorizzi, egli avesse potuto, senza convocazione del Consiglio, ripiegare sulla data del 16, e mediante questo ripiegamento fossero state ritirate quelle firme dalla proposta di convocazione della seduta straordinaria del Consiglio, allora la cosa sarebbe andata, e che cosa si sarebbe conseguito? Evidentemente, secondo il mio modo di vedere, un piccolo torcimento di legge costituzionale, la quale all'articolo 21 è molto chiara. Però questo torcimento della legge sarebbe avvenuto senza che il problema fosse stato affrontato pubblicamente dal Consiglio, cioè senza che il Consiglio si fosse trovato nelle condizioni di emettere la propria decisione circa la validità, il contenuto e l'applicazione dell'articolo 21 dello statuto. Questo non ha potuto avere luogo per parecchie ragioni, ed attraverso questa seduta le due tesi, quella del 9 e quella del 23, si sono ormai delineate in modo così rigidamente antitetico che mi pare che anche un'ulteriore discussione possa ben poco chiarire il problema. C'è una considerazione di fatto da fare: tutti i precedenti oratori si sono minutamente soffermati sulle questioni di diritto che possono presiedere a questa decisione, ed anche Odorizzi ha trovato la necessità di dare a sua volta una diversa interpretazione, sempre in linea di diritto, delle varie disposizioni di legge che possono far confluire ad una definizione di questo argomento. Io vorrei invece soffermarmi su una situazione di fatto. Evidentemente, quando il Consiglio è convocato e quando il Presidente della Giunta (pur prendendo una decisione nell'ambito della sua esclusiva competenza, perchè la data la fissa lui e questa mia considerazione non tocca per niente gli argomenti giuridici detti da Defant,

Cristoforetti ed altri, che condivido perfettamente) quando lui viene qui con un proprio disegno circa questa data, è logico che tale suo disegno debba poggiare su qualche cosa; questo qualche cosa è la sicurezza del sostegno da parte del proprio gruppo e dell'altro gruppo di maggioranza, perchè sono convintissimo che se il Presidente della Giunta non fosse partito da questo convincimento non insisterebbe sulla data del 9. Ora, analizziamo un po' questa situazione: perchè egli è sicuro di questo sostegno? Evidentemente, l'ha detto lui, è stata discussa la cosa in Giunta regionale, e nella Giunta regionale, sia i consiglieri di lingua italiana che tedesca, hanno trovato bene accettare in via di massima e poi anche in concreto, di fissare il 9 novembre. Adesso il problema che si presenta è questo: dopo che gli Assessori si sono già espressi su questa data, e dopo che Odorizzi ha avuto quindi la sicurezza che la Giunta sarebbe stata concorde con lui nel fissare questa data, possono, senza mancare di una certa coerenza, i due gruppi che compongono la Giunta, prendere oggi una strada diversa? Mi sembra di poter intuire che abbiano giurato di no. Per questioni di coerenza conserveranno quel punto di vista e manterranno quella data. Facendo ciò è evidente che quella stringata argomentazione, che sostiene il punto di vista della scadenza del mandato al 13 dicembre, verrebbe completamente tolta. E allora sorge il problema di dire: è più opportuno mancare a questa coerenza e non torcere la legge costituzionale, o è più opportuno mantenere questa coerenza e fare sia pure un piccolo torcimento di questa legge costituzionale? Io dico: è meglio mancare a quella coerenza, ma mantenere saldo e fermo il principio della legge. Ora, francamente avrei desiderato che un riassunto degli interventi, i quali sono stati tutti interventi di diritto, fosse stato fatto anche in lingua tede-

sca, proprio per uso e consumo esclusivo dei consiglieri di lingua tedesca, e precisamente di quella parte di essi, come il consigliere Thaler, o Menz-Popp, o Strobl, che, non sapendo alla perfezione la lingua italiana possono non aver completamente afferrato il significato degli interventi fatti dal consigliere Defant e dal consigliere Cristoforetti a questo riguardo. Perchè qui, cari signori, quando le decisioni si basano su una specie di compromesso, e mi pare di intuire che ciò sia, queste decisioni devono essere chiare, dettate da ragioni di opportunità, non lesive della legge, ed allora il compromesso come è sempre esistito esisterà ancora, in tutte le formazioni collegiali, in tutti i consessi elettivi, ed è logico che possa portare ad una definizione di quel determinato problema. Ma se invece queste decisioni di compromesso si trovano a dover definire un problema in contrasto con la legge, allora cari signori, la decisione di compromesso da parte del gruppo ha un valore molto relativo, perchè ciascuno qui è chiamato a pronunciarsi con la propria coscienza individuale. Per questo vorrei chiedere che questi interventi, almeno in riassunto, fossero, prima di qualsiasi altra deliberazione del Consiglio di rinviare o meno, tradotti in tedesco per i consiglieri di lingua tedesca.

CONSIGLIERE: Se non lo domandano loro!

CAPRONI (P.P.T.T.): Lo posso chiedere io! Per avere maggiore garanzia che ognuno voti veramente secondo coscienza e ragione. A me pare che il mio ragionamento non faccia grinze al riguardo. Questo mio modo di vedere il problema è anche giustificato dal fatto che, mentre da una parte sono state indicate delle ragioni giuridiche, le quali calzano perfettamente perchè sono state argomentate a stret-

to tenore della legge, lo stesso Presidente della Giunta, nel dare la spiegazione del proprio punto di vista, ha dovuto parlare di termini di pura approssimazione dello statuto. Termini di pura approssimazione, o valutazione o interpretazione dello statuto, no. Prendete, l'articolo 21, leggetelo ed applicatelo. Non c'è nessuna necessità di dare alcuna interpretazione dell'articolo 21 dello statuto. E' chiaro, parla di 4 anni, che partono evidentemente dalla data del giuramento, cioè dalla data in cui il Consiglio ha cominciato a funzionare. Quindi, concludendo, non so se sia il caso di fare una riunione dei capigruppo per parlare nuovamente della cosa, perchè non ne vedo la pratica utilità. Desidererei che fosse invece tradotto un riassunto degli interventi dei precedenti oratori ai consiglieri di lingua tedesca perchè essi possano farsene un'idea esatissima, e che poi sia messo ai voti l'argomento.

PRESIDENTE: Ma Lei è contro la sospensione, o a favore?

CAPRONI (P.P.T.T.): Contro la soppressione!

PRESIDENTE: Allora metto ai voti la proposta di sospendere la seduta per 20 minuti, perchè i firmatari dell'ordine del giorno possano trovarsi con il Presidente della Giunta. Chi è d'accordo per la sospensione della seduta prego alzi la mano. Approvato a maggioranza.

PRESIDENTE: La seduta è riaperta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Nel breve scambio di idee che abbiamo avuto con la maggioranza dei firmatari della richiesta di convocazione del Consiglio, si sarebbe entrati nell'ordine di idee di votare una dichiarazione di questo genere, ai fini di indicare

la soluzione definitiva del problema da raggiungere legislativamente, e per arrivare ad una soluzione pratica:

IL CONSIGLIO REGIONALE

rilevato che l'articolo 18 della legge regionale non è conciliabile con l'articolo 21 dello statuto, in quanto esso si traduce in una inevitabile abbreviazione del quadriennio in carica;

che pertanto appare auspicabile che la legge regionale venga in questo disposto emendata per renderla pienamente conforme allo Statuto;

ritenuto che in sede di emendamento sarà anche opportuno stabilire legislativamente il momento d'inizio e quindi la fine del permanere in carica del Consiglio e appare auspicabile che per tale momento sia scelta la data in cui la maggioranza del Consiglio avrà prestato giuramento;

concorda che per queste elezioni in via di conciliazione degli opposti punti di vista venga fissata la data del 16-11 salva intesa in proposito col Commissario del Governo e col Presidente della Corte d'appello.

SALVETTI (P.S.I.): Osservo che ho un dubbio che forse non dovrei neanche dire: possiamo deliberare una cosa del genere?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sì.

SALVETTI (P.S.I.): Non possiamo deliberare questa data, perchè non è nella nostra competenza.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): E' giusto.

DEFANT (ASAR): E' veramente lodevole lo sforzo compiuto dal Presidente della Giunta per conciliare, ma ha posto un'interpretazione che non posso accettare in nessun caso, in quanto viola implicitamente lo statuto e crea un precedente estremamente pericoloso, perchè queste opposte interpretazioni le potremo trovare in molti casi. L'articolo 21 esprime lo spirito, se non la lettera, della legge comunale e provinciale. Questo spirito l'ha sostenuto proprio Lei Presidente, quando si trattò di definire esattamente la rappresentanza della Regione. Se questo fosse un organo legislativo con tutte le prerogative annesse e connesse il rappresentante della Regione dovrebbe essere il Presidente del Legislativo, e non dell'Esecutivo. L'interpretazione data dal centro era diversa da quella della legge comunale e provinciale, per cui il Sindaco è capo dell'organo deliberante e dell'esecutivo. Per questo all'articolo 21 viene prevista e disposta l'elezione anticipata, anzichè posticipata, come previsto dall'articolo 61 della legge costituzionale. Perchè noi in questo campo non possiamo ragionare per analogia rispetto alla Camera ed al Senato. Tutto è stato fatto per abbassare il livello di questo Consesso, che è qualche cosa di più di un Consiglio comunale. Questo ragionamento, del resto ha sostenuto anche il Presidente della Giunta, quando ha dichiarato che, a differenza della Camera e del Senato, è l'esecutivo che rappresenta l'organo della Regione. E' stato ben accettato questo e dobbiamo essere coerenti: perchè le elezioni non si fanno anticipate qui? Perchè appunto si è voluto adottare questo metro, questo ordine di idee, che implicitamente ammette la consistenza dei due organi. Per questo ho detto a Salvetti, e successivamente al Presidente della Giunta, che la nostra legge elettorale è perfetta. Non perfetta è la disposizione dell'articolo 21, in quanto noi siamo or-

gano legislativo e siamo trattati in sede elettorale come organo deliberante, quale un comune. Quello non è perfetto? Se noi dobbiamo ricordare la interpretazione che Lei diede alcuni anni or sono, quando sorse la questione circa la rappresentativa dell'organo, dove Lei sostenne che l'organo era l'esecutivo (esiste ancora il verbale) e non il legislativo, implicitamente con quell'affermazione Lei dichiarava che noi dobbiamo uniformarci al metodo costituzionale espresso con l'articolo 21, perchè le elezioni anticipate si fanno anche nel campo politico. Vedremo adesso nell'elezione del Presidente degli Stati Uniti; là si troveranno contemporaneamente un Presidente eletto, cioè potenziale, ed uno in carica, per un periodo di circa sei mesi. Vi è una ragione profonda di ordine pratico perchè vi siano questi due poteri, questo passaggio di poteri, ed un passaggio lunghissimo, perchè non è solo Capo dello Stato ma anche dell'esecutivo. Ora, in questo campo Lei Presidente ha detto: rappresento io; quindi non possiamo ragionare per analogia con il centro: la legge è esplicita perchè prevede la elezione anticipata; automaticamente il termine di decorrenza, adesso accettato dal Presidente, è stabilito al 13 dicembre, perchè non vi fossero coincidenze. Le elezioni dovrebbero essere fatte il 13 dicembre: il giorno di decadenza gli altri sorgono, ed allora, immettendo lo spirito della legge comunale e provinciale in questo articolo 21, si anticipano le elezioni e si creano due organi. Per questo dico che la legge va bene: perchè la consistenza di due organi, l'organo subordinato e l'organo legislativo, è plausibile; non c'è niente di contraddittorio, l'uno è in attesa della decadenza dalla carica dell'altro. Nella Camera no, mai! Hanno dovuto fare la proroga, che è esplicita. Ora, dico, l'affermazione fatta dal Presidente contenuta in quella specie di ordine del giorno ammette che noi si

debba ragionare in analogia, che si debba accogliere il metodo costituzionale usato dai costituzionalisti nella stesura della Costituzione della Repubblica. Invece non è ammesso, perchè prevede tassativamente che le elezioni siano indette due mesi prima e non 70 giorni dopo. Il termine di due mesi non può essere il giorno di decorrenza dell'organo, che deve essere logicamente di 8 o 10 giorni prima, e qui c'è l'opportunità del Presidente della Repubblica di scegliere la data. Quindi è semplicemente il meccanismo legislativo nostro che rende possibile la valutazione dell'articolo 21. Ecco perchè non posso approvare; se approvassi la stesura del Suo atto di conciliazione, ammetterei implicitamente che si possono mettere in dubbio tutti gli articoli dello statuto; in secondo luogo perchè — malgrado sappia perfettamente che nello statuto lo spirito della legge comunale e provinciale c'è un po' dappertutto, a cominciare dalla rappresentatività al Presidente dell'esecutivo, non perchè non la meriti, ma perchè è affidata all'organo in sede. Se si dovesse adottare l'analogia da Lei richiamata, dovrebbe essere il Presidente del Consiglio e non quello dell'esecutivo. Se una volta adottiamo l'analogia perchè ci fa comodo, ed un'altra volta la respingiamo, creeremmo uno stato di confusione e sfiducia. Le ho detto una volta, se ricorda, perchè ero contrario, ma questa volta lo sono necessariamente: lo dice la legge nell'interpretazione letterale che bisogna indirle due mesi prima della decorrenza; quindi indire le elezioni in tempo utile per sostituire automaticamente il Consiglio decadente. Questo lo spirito, e non bisogna meravigliarsi se, interpretando l'articolo 21 in questo senso, ci sono due Consigli: uno potenziale ed uno attuale; il potenziale è in attesa che l'attuale decada dalla carica. Non c'è nulla di male, perchè siamo in regime comunale, e questo abbiamo avu-

to modo ad affermarlo e di affermarlo qui. I timori di Salvetti sono infondati, perchè egli si riferisce alla Camera, ma la Camera ha le elezioni posticipate, mentre noi dobbiamo indirle due mesi prima, e questa differenza è nello spirito del legislatore. Qui viaggiamo con lo spirito della legge comunale e provinciale, ed è questo spirito che dobbiamo cambiare, non la legge, che è perfetta. Non è venuta da noi la fonte; la fonte giuridica e di studio viene da 1500 km. di distanza e noi non possiamo, su due piedi, esaminare e discutere l'opera di eminentissimi giuristi. Imperfetto è l'articolo 21, che non risponde nè alle nostre aspirazioni, nè alla realtà di un Consesso legislativo com'è quello regionale. Ma per modificare l'articolo 21 ci vogliono mesi e forse anni; per questo le due leggi si possono rapportare senza inconvenienti; i nuovi eletti aspetteranno 15 giorni, finchè gli altri decadono dalla carica, poi si farà il decreto di convocazione e la questione è risolta. Non c'è quindi alcun timore, ma così mettiamo a priori in dubbio la coesistenza letterale di un articolo di legge e di un articolo dello statuto. A questo principio non aderisco. Se la lettera non è chiara, se lo spirito non è chiaro, se i costituenti si sono sbagliati si tenti di rimediare allo sbaglio con i mezzi della legge, ma che in questa sede io metta in dubbio la chiarezza dell'enunciato dello statuto, mai, per nessun motivo. Dove andremo a finire? Ci sono 90 articoli, dei quali almeno 40 si possono mettere in dubbio! Praticamente il Consiglio regionale si trasformerebbe in una Accademia senza alcuna capacità di giudizio.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Desidero un chiarimento. Nel mio breve intervento volevo conoscere dal Presidente della Giunta regionale se nel fissare la data del 13 novembre, co-

me data delle elezioni, è partito dal 13 dicembre 1948, oppure da quale data è partito.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sono partito dalla data dell'indizione delle elezioni. Ma adesso si tratta di esprimere un pensiero che possa essere condiviso da tutti e di constatare la situazione legislativa, che va portata alla perfezione perchè perfetta non è. Nel momento in cui la si porta a perfezione, si potrà dire che siamo tutti d'accordo di accettare di esprimere il concetto che la data d'inizio e la data di fine sia quella esposta un po' da tutti in sede legislativa, e che può essere accettata da tutti: cioè quella della votazione e prestazione del giuramento da parte della maggioranza. Intanto in questa sede si concordi purchè anche il Commissario del Governo ed il Presidente della Corte d'appello siano d'accordo, sulla data del 16, che rientra nei termini della decorrenza e che va bene anche per la decorrenza della convalida. E' tanto vero che questa materia è difficilissima che, mentre noi stavamo parlando, è giunta una telefonata da Trento con la quale mi si comunicava che S. E. il Commissario del Governo, ripensando alla discussione di sabato, è giunto allo constatazione che forse è meglio scegliere la data di convalida, che poi sono due, perchè una è avvenuta il 3 novembre ed una il 1° di dicembre la proclamazione e la comunicazione dei verbali è avvenuta il 4: solo per dire come è difficile avere una visione che sia pacifica per tutti, da poter conseguire con definizione legislativa. Questa definizione legislativa la daremo esprimendo, per ora, il voto che essa si raggiunga ed abbia quella portata attesa. Si concordi la data stabilita e non quella originariamente definita dalla Giunta, sulla quale spero non esistano difficoltà di nessun genere, perchè conforme al desiderio di tutti. Quindi soluzione di evidente

accostamento ai desideri espressi un po' da tutti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Il Presidente è un abile dialettico e conosce molto bene la materia.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Io non me ne accorgo.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ed è sfuggito a quel piccolo tranello nel quale io volevo tirarlo, e cioè nella conferma che la data dalla quale si parte è quella del 13 dicembre. Anzi sarà opportuno che spediamo una breve lettera al signor Commissario del Governo, per cercare se con un po' di buona volontà arrivi alla data del 13, giacchè è arrivato ormai alla convalida. Perchè, signor Presidente, fissando il 16 novembre, ci sto dentro io col 13 dicembre, ma ci sta dentro anche Lei con la data precedente il che non vuol dire che Lei dia ragione al punto di vista espresso da me. Io faccio una questione di principio, io sostengo che il Consiglio regionale è in carica dal 13 dicembre; se Lei aderisce al mio punto di vista siamo completamente d'accordo sulla data del 16 novembre. Ma se Lei dice di no, il vostro punto di vista è sbagliato, facciamo il 16 per avvicinarci, allora no, assolutamente! Perchè, allora, quel famoso articolo della legge dà la possibilità, ad libitum, di stare tra i 40 e i 55 giorni.

Se Lei dice che l'articolo 18 della legge regionale è in contrasto con il 21 dello Statuto, dico di no. Ma se dice che è in contrasto, allora per la stessa ragione lei manifesti la sua volontà utilizzando i 55 giorni fino all'ultimo, per cercare di diminuire il contrasto, cioè l'abbreviazione e quindi di defraudare, di menomare i consiglieri nei loro diritti nel modo minore.

Questo è ciò che dico; che non sia in contrasto l'articolo 18 con il 21 dello statuto è chiaro se ammettiamo la contemporanea coesistenza dei due organi legislativi: uno potenziale ed uno in atto. Per far vedere giusto il nostro punto di vista, si dovrebbe avere una certa promessa dal Presidente del Consiglio: di convocare il Consiglio, magari solo per quella piccola, relazione sul quadriennio che chiedo nella mia interrogazione, per il 5 o il 6 dicembre. Allora si potrebbe dire che il Consiglio regionale è ancora in carica, in quanto si riunisce, decide e discute la relazione del Presidente in attesa che venga riunito l'altro. Per conto mio non posso accettare la data fissata, anche se essa può soddisfare il mio orgoglio, perchè io dicendo che va bene la data della convalida come punto di partenza, — e questo dice lo stesso Commissario del Governo — ho già dimostrato che non era del tutto stilata a capocchia la lettera nella quale manifestavo la mia sorpresa per un dato che ritenevo anticostituzionale. Siccome so che Scotoni ha accettato il punto di vista espresso dal Presidente della Giunta, non voglio obbligarlo alla solidarietà della sua firma all'ordine del giorno da me proposto, e quindi accetto senz'altro che egli faccia suo il punto di vista del Presidente della Giunta, e l'ordine del giorno è da considerarsi ritirato, perchè ha le sole firme mia e di Defant. Come ripeto, non sono d'accordo sulle conclusioni. e il Presidente dice che il 13 dicembre è l'inizio regolare della legislatura, e che a conti fatti aritmeticamente la data del 16 ci sta dentro utilizzando i 40 giorni, allora sono d'accordo. Però bisogna dimostrarmi che dal 13 ottobre contando 40 ci sta dentro anche il 16 novembre. A me risulta il 23 novembre; quindi siamo noi adesso a violare la legge.

PRESIDENTE: Pongo ai voti il testo letto dall'avvocato Odorizzi, e che è stato concordato in buona parte dai capigruppo firmatari presenti. Chi è d'accordo con questo testo?

MITOLO (M.S.I.): Non sono intervenuto nella discussione che si è svolta fin'ora ma intendo precisare adesso, in sede di dichiarazione di voto, il mio pensiero soprattutto sulla proposta che è stata presentata e che sta per essere messa ai voti. Purtroppo non sono d'accordo; non faccio questione di data, nessun'altra questione, perchè, personalmente, se quell'elettorato rappresenta la data del 9 o del 16 novembre per me non ha nessun interesse. A me interessa esclusivamente la questione giuridica ed allora di fronte a quanto è stato detto, devo dichiarare che non sono d'accordo con la soluzione adottata. Non sono d'accordo nel ritenere che l'articolo 18 della legge regionale sia in contrasto con l'articolo 21, perchè l'articolo 21 stabilisce la durata del Consiglio in quattro anni; l'articolo 18 stabilisce che le elezioni regionali devono essere indette entro il 44° e il 55° giorno successivo alla data del decreto di convocazione dei comizi. Non vedo quindi per quale motivo questi termini dovrebbero ridursi, perchè questo è il punto di chiarire, questo è il punto per il quale si vuole portare una modifica alla legge regionale. Non vedo quindi come possa essere menomata e ridotta la durata del Consiglio se le elezioni vengono indette 20 o 15 giorni prima della scadenza, così come mi pare che dica quella risoluzione approvata e concordata dalle minoranze. Perchè il punto da chiarire secondo me, l'interpretazione da precisare è quella della durata del Consiglio. Credo sia pacifico, che, sia nello statuto come nella legge regionale, non è chiaro che cosa si debba intendere per durata del Consiglio, da

quando cioè decorre tale durata. C'è chi mi dice che decorre dalla data dell'elezione chi dalla proclamazione dei consiglieri, chi dalla prestazione del giuramento. Questo è il punto sul quale ci dovremmo mettere d'accordo; questo il punto che dovremmo chiarire in sede legislativa attraverso la modifica da apportare alla legge. Ma non mi pare che quella risoluzione lo chiarisca, perchè quella chiarisce, semmai, non la questione della durata, ma solo la questione dell'indizione delle elezioni.

SCOTONI (P.C.I.): Ringrazio Cristoforetti per avermi svincolato dalla solidarietà dovuta per l'aver firmato quell'ordine del giorno stilato da lui. Come ha avuto occasione Cristoforetti di dire, dichiaro di accettare la stesura concordata e che è stata letta dal Presidente della Giunta regionale. La questione della necessità di rivedere la nostra legge si impone indipendentemente da quella che il Consiglio riterrà la data di inizio del finanziamento, in quanto il Presidente della Giunta regionale, in base allo statuto, è obbligato ad indire le elezioni 60 giorni prima della scadenza, sia questa quella che sarà, e le elezioni possono avvenire al massimo 55 giorni dopo il decreto del Presidente. Sarebbero quindi sempre 5 giorni di anticipo, qualunque sia questa data. In tale senso credo si debba intendere la necessità di rivedere la legge. Per questo, non trovando la contraddizione che mi sembrava fosse prospettata, aderisco al punto di vista che è stato concordato.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sul testo dall'avvocato Odorizzi già preletto? Chi è d'accordo con questo testo prego alzi la mano: 2 contrari, 2 astenuti, 28 favorevoli.

L'ordine del giorno presentato decade per mancanza di firme.

Interrogazione urgente Cristoforetti:

« Chiedo di interrogare il signor
Presidente della Giunta regionale
per conoscere

se sia sua intenzione, prima della scadenza del quadriennio, di fare al Consiglio regionale un'ampia relazione sull'attività della Giunta durante il quadriennio stesso ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Posso rispondere un'altra volta? Ho l'intendimento di farlo ma non mi impegno. Mi lasci riflettere un po', anche perchè sarà facile farla, in quanto riassume le relazioni già pronte anche in forma di stampa. o credo di sì.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Signor Presidente, Lei può usare di un suo diritto, sancito dal Regolamento, ma mi sorprende moltissimo questa sua proposta di rispondere la prossima volta, perchè è una materia nella quale non credo debba consultare nè il Codice, nè i bilanci, nè altro.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ma sarà molto probabile.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Credo che sarebbe opportuna una Sua relazione sull'attività svolta, perchè siccome detta relazione sarà ufficiale, il Presidente della Giunta potrebbe domani rendere anche meno dura la competizione elettorale, quando è soltanto sulle sue dichiarazioni che anche l'opposizione potrà discutere. Quindi credo sia opportuna per tanti motivi, ma ad ogni modo Lei può rispondere anche la prossima volta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sarà molto probabile!

PRESIDENTE: Interrogazione urgente Defant al

Presidente del Consiglio regionale
« per conoscere:

quali ragioni abbia addotto il consiglio Cristoforetti nella sua richiesta di essere esonerato dalla carica di componente la Commissione della Trento-Malè, di nomina consiliare».

Posso leggere la lettera che mi ha mandato Cristoforetti e la mia risposta. Cristoforetti mi ha mandato, in data 8 settembre, arrivata il 10 alla segreteria la seguente lettera:

« Il problema della Trento-Malè, che da tanti anni si trascina, a tutto e solo danno delle popolazioni interessate, trova di fronte due schieramenti dei quali uno si affanna per la ricostruzione a scartamento ridotto, l'altro per la ricostruzione e scartamento normale; dagli schieramenti stessi, o da alcuni uomini, la discussione è scivolata nella polemica personale e nella speculazione elettorale, ciò soprattutto da parte di elementi allineati nel primo schieramento.

Il sottoscritto che ha visto nel problema stesso sempre e soltanto l'aspetto tecnico ed economico, e si è schierato, dal primo giorno, senza che nessun interesse specifico di nessuna natura gli possa venir rinfacciato, dalla parte che propugnava la soluzione ferroviaria più logica ed attuale, non intendono prestarsi in nessun modo ai personalismi ed alle speculazioni elettorali, prega la S. V. Ill.ma di volerlo esonerare dall'incarico di componente la Commissione del Consiglio regionale da Ella nominata, al fine di affrettare la soluzione del problema stesso coll'accoglimento della tesi di ricostruzione a scartamento normale ».

A questa lettera ho inviato una risposta,

in data 13-9, nella quale gli ho chiesto di soprassedere a questa decisione:

« Oggetto: Commissione consiliare ferroviaria Trento-Malè.

Ho ricevuto la Sua lettera dell'8 corrente mese con la quale Ella mi prega di volerlo esonerare dall'incarico di componente la Commissione di cui all'oggetto.

Se la questione della ricostruzione della ferrovia Trento-Malè è scivolato dal campo tecnico anche in quello politico, questo è certamente deplorabile. Io so che Ella si è molto occupato di questo problema e lo ha studiato a fondo. In considerazione delle competenze da Lei acquisite in materia e della profonda conoscenza che ha di esso, La prego di volere anche nell'interesse di eventuali futuri lavori della commissione, desistere dalla Sua proposta e rimanere a far parte della Commissione stessa ».

A questa lettera non ho ancora ricevuto risposta.

DEFANT (ASAR): Ringrazio il Presidente e dirò che questa mia interpellanza l'ho fatta perchè Cristoforetti fu fin dai primi giorni uno dei più attivi membri della Commissione provinciale. Questo lo fa per attaccamento al paese e per affinità alla professione che esercita e rimasi molto meravigliato che il consigliere si fosse dimesso. Se fosse possibile pregherei Cristoforetti di dare un chiarimento, perchè potrei anch'io, che ho sostenuto la sua parte, considerarla una defezione dalla battaglia.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE: Lei può dare una risposta, ma non entrare in argomento.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Siccome sono stato chiamato in causa direttamente, è

fatto personale. Le mie dimissioni le ho presentate in data 8 settembre, dopo le dimissioni sono successi ...

CONSIGLIERE: Brutta data!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Anche bellissima data, bellissima secondo i miei punti di vista, ma brutta secondo quelli di altri. Dopo le mie dimissioni sono successi due fatti molto gravi. Il primo, la pubblicazione di un volume pieno di menzogne e di inesattezze; secondo, l'affermazione che ci sono stati dissidi in Commissione. Ci tengo ad affermare che nessun disaccordo c'è stato in Commissione, nè fra me e colui che come vice-presidente del Consiglio abbiamo automaticamente riconosciuto Presidente della Commissione, nè con altri membri di lingua italiana e tedesca. Ho visto che il problema è scivolato sul campo politico, specialmente per parte di uno dei due gruppi, non occorre che specifichi quale, a tutto danno delle popolazioni interessate. Ora, dopo la uscita di quel volume che vuole specificare che il danno alla popolazione interessata l'abbiamo fatto noi del binario normale, ritenendo quindi chiamato in causa direttamente anche il sottoscritto che fin dal primo tempo ha fatto sempre parte della Commissione, ritengo illogico, io che non ho abbandonato il campo di battaglia neanche dopo l'8 settembre, abbandonare ora la Commissione, quando da parte di un partito si vuole dimostrare, contro la verità, che la Commissione ha lavorato contro gli interessi della popolazione. Per questo motivo ritiro le mie dimissioni, ringraziandoLa, signor Presidente per la sua lettera di elogio, ma che non doveva essere tale, perchè chi compie il suo dovere non merita nessun elogio, lo merita eventualmente chi compie più del suo dovere. Perciò ritiro le mie dimissioni e parteci-

però nel modo che vorrà il signor Presidente all'ulteriore svolgimento della campagna per giungere alla soluzione più convincente per la Valle di Non.

PRISIDENTE: Interrogazione urgente Cristoforetti, al Presidente del Consiglio regionale:

« Per preciso incarico della cittadinanza interessata interrogo la S. V. Ill.ma.
per conoscere:

- 1) quando la leggina Menapace per la costituzione del comune di Fisto è stata presentata alla Commissione legislativa per l'esame di competenza;
- 2) se la Commissione ha esaminato la stessa e presentato la relazione nei termini previsti dal Regolamento interno del Consiglio;
- 3) quando, presumibilmente, verrà portata in aula, per la discussione ed il voto ».

E' stata presentata stamane e perciò posso rispondere molto sommariamente. Non posso dire quando è stato, in questo momento, perchè dovrei vedere gli atti. Comunque è vero che Menapace ha ripresentato una legge che prevede la costituzione del comune di Fisto. Quando ho avuto questa ripresentazione ho detto che non è possibile che entro così breve tempo ripresenti una legge che poco prima era stata bocciata dal Consiglio regionale. Ho detto che questa legge potrà essere ripresentata quando sarà passato un periodo ragionevole. Il nostro Regolamento interno non prevede questo. Perciò ho consultato, ma non ho potuto fino a questo momento approdare, quello che si fa presso la camera dei deputati, dove credo (adesso voglio ancora informarmi, perciò non sono ancora del tutto pronto per la risposta) che ci vogliono 6 mesi di tempo

perchè un deputato, o il Governo, possa ripresentare una legge che precedentemente era stata bocciata dall'Assemblea legislativa. Per questo motivo io non ho respinto la legge che mi è pervenuta, ma ho detto che la faccio attendere finchè passa un po' di tempo; poi sarà presentata alla Commissione competente e andrà in Consiglio. Comunque, adesso accetterò la prassi seguita dal Parlamento perchè da noi c'è una carenza in questa materia. Il fatto però di non averla subito presentata alla Commissione è stato un gesto, credo, opportuno, perchè comunque non era logico ripresentare una legge 14 giorni dopo che era stata bocciata.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Anzitutto mi permetto di non poter concordare col suo punto di vista e quindi di non essere soddisfatto. Deve premettere, lo volevo spiegare prima ma il signor Presidente non mi ha dato la parola, che ho presentato questa interrogazione, perchè venerdì scorso sono venuti ad Ala da me degli elettori di Fisto, che affermano di aver votato nel 1948 per la lista italiana della quale ero componente. Può essere o non può essere, ad ogni modo erano elettori che venivano da me a chiedermi di intervenire in Consiglio per avere un chiarimento. Dicevo che non concordo con il punto di vista del Presidente, perchè quella legge non è stata neanche discussa, non si è passati neanche alla discussione degli articoli, votata, come tutte le leggi, a scrutinio segreto, cioè con quella famosa scappatoia dove un partito può cercare di vedere chi ha scritto « viva Coppi » ma anche se è stato uno dei suoi può dire che è stato un'altro, perchè non c'erano dietro quelli che vedevano, ma non c'è stata votazione segreta della legge. Se ci fosse una votazione segreta sarebbe stata poco seria la presentazione e discussione di una legge analoga. E' intervenuto un fatto gravissimo al riguardo

di questo: il fatto che il comune di Spiazzo ha portato alle urne soltanto il 51% degli elettori di fronte all'80 e 90% degli altri comuni, perchè non un comune è rimasto sotto l'81% della popolazione. Perchè? Perchè la popolazione di Fisto si è astenuta in massa dal partecipare a questa votazione. Il fatto è molto grave ed esprime chiaramente quale sia la volontà della popolazione. Non entro nel merito, non dico se darò il voto favorevole alla separazione, sono contrario a tutte le separazioni, ma mi pare che qui abbiamo un fatto grave: in un comune dei più comodi il 49%, senza alcuna giustificazione, non si è presentato alle urne, o il 51% come è comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sull'Adige, giornale ufficiale del partito di maggioranza della regione. Ora chiedo al presidente di voler trasmettere immediatamente la legge alla Commissione. Sappiamo che il Presidente Balista in 12 minuti di seduta fa la relazione di diverse leggi; quindi in una semplice seduta del pomeriggio si può votare questa legge, passarla in Consiglio, e, prima che i consiglieri se ne vadano via, dire in buona pace ai signori di Fisto di sì oppure che riposino in pace in attesa che il nuovo Consiglio fra 6 o 12 mesi, prenda nuovamente in esame la legge stessa.

PRESIDENTE: L'articolo 81 del Regolamento dice: « *Chiusa la discussione generale, il Presidente mette in votazione per alzata di mano il passaggio alla discussione per articoli.*

Se il Consiglio non l'approva, il disegno di legge si considera respinto, a meno che, su richiesta di un Consigliere, esso non decida, con separata votazione che il disegno di legge venga rinviato alla Commissione per un riesame ». Questo disegno di legge per la ricostituzione del comune di Fisto è stato respinto regolarmente, anche se non c'è stata votazione segre-

ta, per cui non posso permettere, come Presidente del Consiglio, che un identico disegno di legge possa venir ripresentato entro poche settimane, per la discussione. Comunque, siccome il nostro Regolamento non parla di ripresentazioni io, mi atterò alla prassi ed al Regolamento che in merito è previsto alla Camera e al Senato. E' chiaro che un progetto di legge, una volta respinto, ha diritto di essere ripresentato, ma è chiaro anche che deve decorrere un certo periodo di tempo, e per salvaguardare questo periodo di tempo io fino ad oggi non l'ho ancora trasmesso alla Commissione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Metteremo dieci firme e convocheremo il Consiglio!

PRESIDENTE: Credo che siano sei mesi, comunque mi accerterò, e se questi saranno trascorsi, allora seguiremo la prassi e la legge avrà il suo corso.

Interrogazione Scotoni all'Assessore per l'industria e commercio.

« Il sottofirmato interroga l'Assessore all'industria, commercio e turismo, per conoscere se uno o più funzionari della Regione, dopo alcuni mesi di servizio, siano stati assunti dalla Camera di commercio ed immediatamente comandati a prestare servizio presso la Regione stessa.

Qualora il fatto corrisponda a verità, desidera inoltre conoscere con quale stipendio siano stati assunti e il rapporto fra lo stipendio di detti funzionari e quello dei dipendenti della Camera di commercio meglio retribuiti ».

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Per la prima parte si può affermare che la Camera di commercio non ha assunto in servizio questo funzionario, ma semplicemente ha dato un incarico di studio al dot-

tor Anesi, incarico di studio sui mercati esteri e sull'incremento della esportazione, fissando la data di scadenza di questo mandato al 31-12-1952. Idem per quanto riflette l'ingegner de Agazio al quale ha dato mandato di studiare i trasporti e le comunicazioni, chiudendo questo mandato pure al 31-12-1952. Ha assegnato al primo un'indennità complessiva di 145 mila lire, e al secondo di 175 mila, ogni indennità compresa. Determinati questi incarichi, fu ai due funzionari comandato di prestare servizio presso i due rispettivi uffici della Regione. Questa è la situazione per quanto riflette il rapporto con la Camera di commercio di Trento. Nella seconda parte desidera sapere quale stipendio sia già stato loro attribuito. Non conosco i rapporti di stipendio di questi due funzionari; è chiaro il compenso dato per questi incarichi ma non ho potuto stabilire quale rapporto esista fra i due e gli altri funzionari assunti alla Camera di commercio.

SCOTONI (P.C.I.): Non mi posso dichiarare soddisfatto, perchè non capisco come sia potuto concretamente avvenire. I casi sono due, mi sembra: o che questi professionisti hanno avuto un incarico circoscritto ad un determinato compito, ed allora potevano avere un compenso per questo compito, ma non potevano essere comandati, in quanto il comando è un istituto che presuppone un rapporto d'impiego con l'Ente che comanda; o erano stati assunti e allora cadrebbe la giustificazione che è stata precedentemente data. Inoltre non mi risulta nemmeno chiaro come mai questi due funzionari che prestavano servizio presso la Regione, abbiano potuto assumere un incarico presso altro ente per poi essere nuovamente comandati alla Regione. Insomma, se un funzionario presta lodevolmente servizio e si è contenti, non si rescinde il rapporto d'impie-

go con questo funzionario; se lo si rescinde non lo si fa poi comandare presso un altro ente dove prima prestava servizio. Mi sembra che la cosa sia molto complessa e molto poco chiara. Desidererei che successivamente mi fosse maggiormente chiarita.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): Posso aggiungere che questi incarichi sono stati dati su nostra richiesta alla Camera di commercio, in quanto che i rapporti che noi prima intrattenevamo con questi due funzionari, per ragioni contingenti da parte della Corte dei conti non possono essere protratti; ecco il perchè di questa, diciamo, soluzione del tutto temporale.

SCOTONI (P.C.I.): Ecco il perchè; è un ripiego giustificato dal fatto che non c'è ancora l'organico sul personale.

PRESIDENTE: Interpellanza di Scotoni:

« Il sottoscritto Consigliere regionale interpella il signor Presidente della Giunta regionale per conoscere se in considerazione del fatto che in occasione delle consultazioni elettorali del maggio scorso e successivamente anche in data più recente alcuni oratori e propagandisti hanno affermato che i contributi regionali saranno concessi più facilmente a quei comuni che avranno delle amministrazioni di coloritura politica affine a quella della Giunta regionale, non ritenga di dover smentire pubblicamente, anche a nome degli altri colleghi di Giunta, una simile affermazione che, oltre tutto, presuppone da parte dei responsabili dell'Amministrazione regionale la violazione di quel giuramento pronunziato nell'assumere il mandato, e cioè di agire nell'esclusivo interesse dello Stato e della Regione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Rispondo all'interpellanza che, alla fine del nostro mandato, andrebbe più rivolta a coloro che ci sostituiranno che non a noi che abbiamo amministrato fin qui. Spero di poter affermare con precisione che abbiamo amministrato imparzialmente, prendendo in base quelle che furono le esigenze effettive prospettate sempre dai comuni e dalle amministrazioni pubbliche. Comunque, mi pare che non sia assolutamente dubitabile questo: gli amministratori regionali, a qualunque partito appartengano, avranno sempre il dovere di procedere, nell'erogazione dei contributi, in base alla constatazione delle premesse volute dalla legge, o volute comunque dalle statuizioni e dagli indirizzi che il Consiglio avrà dato, anche se non avrà, diciamo, condensato in una disposizione legislativa i criteri di amministrazione. E questo sarà non solo un dettame che scaturisce dall'aver prestato quel tale giuramento, ma un dettame che scaturisce da una comune coscienza nell'adempimento del dovere civico.

Ho voluto chiedere, perchè il senso dell'interrogazione, nel suo aspetto polemico, mi pareva evidente, ho voluto chiedere al partito al quale appartengo se questo fosse vero, anche se l'argomento qui non ci riguarda, perchè non sarebbe questa la sede per discutere una cosa di questo genere. Posso affermare che mi è stato risposto che un tema di propaganda in questa forma mai è stato nè suggerito nè indicato, a parte il fatto che a me, almeno, e credo a tutti quanti, sembrerebbe addirittura controproducente, in quanto il buon senso, la coscienza comune e normale si ribellerà ad un'impostazione di un tema di questo genere. Quindi, se l'interpellante può documentare qualche caso, dovrebbe essere assolutamente qualche caso sporadico. Ad ogni modo nella concezione che deve presiedere alla attività amministrativa, è evi-

dente che ci dovrà sempre essere uno spirito di imparzialità e di obiettiva valutazione. Del resto, dal modo stesso con cui abbiamo disciplinato legislativamente le varie forme di erogazione di contributi bisogna tenere presente che esiste sempre quell'organo intermedio che è una Commissione, di cui fanno parte sempre i rappresentanti di tutte le correnti politiche. Non c'è che il settore dei lavori pubblici che manca delle Commissioni in quanto, come sapete, l'abbiamo ritenuto superfluo, perchè le domande vengono preventivamente sottoposte al vaglio di una Commissione tecnica e delle due Giunte provinciali.

SCOTONI (P.C.I.): Sono soddisfatto della risposta del Presidente della Giunta. Ero sicuro che non poteva essere diversa. Mi ricordo che già un'altra volta, quando Cristoforetti ha accennato agli abitanti della Valle di Gresta, l'Assessore ha risposto con lo stesso tenore, esponendo gli stessi concetti, pressapoco. Avevo piacere che questo fosse ripetuto, perchè, io non me ne scandalizzo, ma certe volte, facendo la propaganda si può anche trasmodare ed è bene che gli organi responsabili facciano sempre presente — e questa mi sembra l'occasione migliore — che non tutto quello che viene detto in dette occasioni corrisponde poi a quella che è la condotta effettiva degli organi che sono preposti alla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE: Leggo la risposta scritta al consigliere Vinante, da parte del Presidente della Giunta regionale:

Risposta scritta all'interpellanza del consigliere Vinante riguardo la legge 10-1-1952, n. 9.

Avendo giorni fa riprese le mie funzioni, rispondo alla sua interrogazione, con ritardo che La prego nuovamente di scusare.

Ho voluto infatti assumere informazioni a Roma del perchè dell'esclusione della nostra Regione dai benefici previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9.

In sostanza mi è risultato che la legge stessa, che ha disposto provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 fu limitata alla Calabria, alla Sicilia, alla Sardegna, alla Liguria, al Piemonte alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia, alla Toscana alle Puglie e alla Campania, perchè da preventivi accertamenti eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici era risultato che nelle regioni sopra nominate i danni avevano assunto proporzioni particolarmente gravi, mentre in tutte le altre regioni, compresa la nostra, si erano avuti danni, per quanto apprezzabili tuttavia molto meno estesi e notevoli.

E' anche risultato che i danni verificatisi nella nostra Regione in conseguenza delle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1951 incidono in modo particolare sull'agricoltura e sulle opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani. Per queste opere il Ministero

dell'agricoltura e foreste ha parzialmente provveduto. Infatti, con decreto ministeriale 28 aprile '52, n. 1370, ha assegnato alla Regione la somma di lire 100 milioni destinata alla riparazione dei danni alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

E' in corso un'azione intesa ad ottenere dallo stesso Ministero una assegnazione di fondi sulla utilizzazione di spesa prevista dalla legge 17 maggio 1952, n. 580 a favore delle aziende agricole danneggiate dalle stesse alluvioni.

Il tentare di far modificare la legge 10 gennaio 1952 n. 9 con l'inclusione della nostra Regione sarebbe azione destinata a sicuro insuccesso.

Esistono situazioni di singoli rese penose ma, purtroppo, non saprei che cosa fare per alleviarle. In casi specialissimi si potrebbe forse attingere all'articolo 24 del bilancio ».

La seduta è tolta.

Ore 13.30.